

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Az Multirischi"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative Responsabilità Civile, Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato, Incendio, Furto e Rapina.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Responsabilità Civile: danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato: danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla proprietà dei locali indicati nella Scheda di Polizza;
- ✓ Sezione Incendio: danni materiali e diretti alle Cose assicurate;
- ✓ Sezione Furto e Rapina: danni materiali e diretti alle Cose assicurate derivanti da Furto e Rapina.

Con riferimento alle Sezioni Responsabilità Civile, Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato, Incendio, Furto e Rapina, il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?/Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione Responsabilità Civile: responsabilità per fatti inerenti attività diverse da quella indicata nella Scheda di Polizza; attività svolte senza il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- ✗ Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato: responsabilità per fatti inerenti la proprietà di fabbricati diversi da quello indicato nella Scheda di Polizza; fabbricati che non siano in buone condizioni di statica o manutenzione;
- ✗ Sezione Incendio: fabbricati e relativo contenuto con caratteristiche costruttive e relative tolleranze nonché destinazione del fabbricato difformi rispetto a quanto indicato nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?/Condizioni di operatività"; fabbricati adibiti all'esercizio di attività diversa da quella indicata nella Scheda di Polizza e che non siano in buone condizioni di statica o manutenzione;
- ✗ Sezione Furto e Rapina: contenuto posto in locali con caratteristiche costruttive e/o mezzi di protezione e di chiusura difformi rispetto a quanto indicato nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?/Condizioni di operatività"; fabbricati adibiti all'esercizio di attività diversa da quella indicata nella Scheda di Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" del DIP aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Responsabilità Civile: l'assicurazione vale nel territorio di tutti i Paesi europei; la garanzia RCO vale nel mondo intero;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato: l'assicurazione vale per i fabbricati ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano;

- ✓ Sezione Incendio/Furto e Rapina: l'assicurazione vale per le cose ubicate in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?" del Dip aggiuntivo Danni.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale con una maggiorazione del premio rispettivamente del 2%, 3%, 4%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della Polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennialità

Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa <Allianz S.p.A.>

Prodotto "Az Multirischi "

29/10/2022 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.017** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.149** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.577** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.160** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.804** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.804** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **225%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
Sezione Responsabilità Civile <small>(acquistabile in alternativa alla Sezione Responsabilità civile del Proprietario di fabbricato)</small>	L'Impresa tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di Cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato <small>(acquistabile in alternativa alla Sezione Responsabilità civile)</small>	L'Impresa tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di Cose nella sua qualità di "Proprietario" dei locali del fabbricato o porzione di esso indicato nella Scheda di Polizza.
Sezione Incendio	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da: <ul style="list-style-type: none"> • Incendio; • azione del fulmine;

	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi; • caduta di aeromobili, meteoriti e corpi volanti, loro parti o di Cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi; • bang sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere; • caduta di ascensori e montacarichi; • urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulla pubblica via, • fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli impianti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. <p>L'Impresa indennizza inoltre i danni consequenziali; i guasti arrecati alle Cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso nonché una serie di spese e oneri resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate.</p>
Sezione Furto e Rapina	<p>L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate derivanti da Furto e Rapina, compresi i guasti e gli atti vandalici causati dai ladri ai locali contenenti le Cose assicurate ed ai relativi Infissi e Serramenti nonché alle Cose assicurate per commettere il Furto o la Rapina o per tentare di commetterli; l'Impresa indennizza inoltre una serie di spese resesi necessarie a seguito di Furto e Rapina.</p>
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa	
Sezione Responsabilità Civile	
Garanzia aggiuntiva Stagisti - Tirocinanti	L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale degli allievi per danni causati a terzi durante il periodo di stage e/o tirocinio presso enti.
Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile personale degli istruttori sportivi	L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale degli istruttori per l'attività svolta per conto della struttura sportiva assicurata e sempreché in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di istruttore sportivo.
Garanzia aggiuntiva Associati /utenti terzi tra di loro per attività sportive	Si precisa che gli Associati/Utenti sono terzi tra di loro limitatamente alla morte e alle lesioni gravi o gravissime.
Garanzia aggiuntiva Partecipanti non associati	L'Assicurazione è estesa alle persone non associate che sono ammesse dall'Assicurato a prendere parte all'attività oggetto dell'Assicurazione. Per queste persone valgono le stesse condizioni stabilite per gli associati.
Garanzia aggiuntiva Danni ai locali o impianti di terzi	Nel caso in cui la sede in cui viene svolta l'attività indicata nella Scheda di Polizza sia ubicata presso locali e/o impianti di proprietà di terzi, l'Assicurazione copre anche i danni alle Cose che l'Assicurato detenga o posseda, compresi i danni ai locali e/o impianti stessi, alle attrezzature e agli arredi.
Garanzia aggiuntiva Danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni	L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante dall'organizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ manifestazioni e/o spettacoli ricreativi e culturali; ▪ manifestazioni sportive a livello dilettantistico amatoriale e/o ricreativo; ▪ raduni auto/motociclistici, escluse le competizioni e ogni rischio derivante dalla circolazione. <p>L'assicurazione è estesa all'organizzazione di colonie e campus estivi e non. E' compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stands, palchi e attrezzature, servizi di biglietteria e vigilanza anche qualora il servizio venga affidato a terzi.</p> <p>L'assicurazione è inoltre estesa ai danni cagionati da cibi e bevande somministrati o smerciati anche presso terzi, entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'assicurazione; per i generi alimentari di produzione propria, la</p>

	garanzia copre i danni dovuti a vizio originario del prodotto.
Garanzia aggiuntiva Danni alle Cose in consegna e custodia	La garanzia comprende, semprechè esista servizio di guardaroba custodito, i danni conseguenti a sottrazione, distruzione e deterioramento delle Cose portate e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi di legge.
Garanzia aggiuntiva Tribune	L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o esercizio di tribune.
Garanzia aggiuntiva Cinematografi e teatri	L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di conduttore di un teatro/cinematografo. La garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di sicurezza e antincendio in vigore alla data di accadimento del Sinistro.
Garanzia aggiuntiva Musei	L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di conduttore di un museo. La garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di sicurezza e antincendio in vigore alla data di accadimento del Sinistro.
Garanzia aggiuntiva Danni da incendio	L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati alle Cose altrui da incendio, esplosione e scoppio delle Cose dell'Assicurato.
Garanzia aggiuntiva Danni derivanti dalla gestione di un centro benessere	L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di un centro benessere composto da sauna, idromassaggio, bagno turco e doccia finlandese. L'Assicurazione è operante a condizione che gli utenti siano in possesso di certificato di buona salute nei casi in cui lo stesso è previsto dalla legge.
Garanzia aggiuntiva Esercizio impianti sportivi	L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio e/o proprietà di impianti sportivi.
Garanzia aggiuntiva Ristorante	L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di un ristorante. L'Assicurazione vale anche per i danni cagionati da cibi o bevande somministrati o smerciati, entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'Assicurazione. Per i generi alimentari di produzione propria, la garanzia è prestata per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.
Garanzia aggiuntiva Noleggio di imbarcazioni a remi e/o pedalò bagnanti	L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di noleggio di imbarcazioni a remi e/o pedalò. La garanzia vale anche per la responsabilità civile dei singoli conducenti.
Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile personale degli assistenti bagnanti	L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale degli assistenti bagnanti per l'attività svolta all'interno della struttura sportiva assicurata e semprechè in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante.
Garanzia aggiuntiva Lesioni ad artisti ed orchestrali	La garanzia si estende ai danni corporali subiti dagli artisti e dagli orchestrali, limitatamente alla morte e alle lesioni gravi o gravissime.
Garanzia aggiuntiva Parcheggi - Autorimesse	L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di parcheggi ed autorimesse, di pertinenza dell'attività assicurata.
Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS. Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di Assicurazione obbligatoria INAIL e

	delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purchè detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
Garanzia aggiuntiva Malattie professionali	L'assicurazione RCO è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. Tale estensione è operante a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di inizio dell'operatività della presente garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi per la prima volta dopo tale data e fino alla data di cessazione dell'Assicurazione o fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Garanzia aggiuntiva Danni alle coltivazioni	L'Assicurazione si estende ai danni alle coltivazioni.
Garanzia aggiuntiva Danni derivanti dalle passeggiate fuori maneggio	L'Assicurazione si estende ai danni derivanti dalle passeggiate fuori maneggio, anche con attraversamento dei centri abitati.
Garanzia aggiuntiva Danni a condutture ed impianti sotterranei, subacquei ed aerei	La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei ed aerei.
Garanzia aggiuntiva Danni da inquinamento derivante da trattamenti chimici	L'Assicurazione si estende ai danni causati da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo derivante da trattamenti chimici effettuati dall'Assicurato e con uso di sostanze o di tecniche non vietate dalla legge.
Garanzia aggiuntiva Danni da inquinamento a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture	L'Assicurazione si estende ai danni causati da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo derivante da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato	
Garanzia aggiuntiva Danni da spargimento d'acqua o da rigurgito di fognature	La garanzia comprende i danni a Cose derivanti da spargimenti di acqua o da rigurgito di fogne, purchè conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture.
Garanzia aggiuntiva Parchi, recinzioni e simili	La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione di spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato tenuti a parchi e giardini compresi eventuali specchi d'acqua, piscine, fontane e alberi ad alto fusto nonché di attrezzature sportive e per gioco, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a metri 1,50.
Garanzia aggiuntiva Danni da interruzioni o sospensioni di attività	La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS. Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purchè detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
Sezione Incendio	
Garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi	L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile a sensi di Legge) per danni materiali direttamente causati alle Cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

	<p>L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo e da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi, purché tali danni siano conseguenti a Sinistri indennizzabili a termini della presente garanzia.</p> <p>Non sono comunque considerati terzi:</p> <p>a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;</p> <p>b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;</p> <p>c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della vigente normativa nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).</p> <p>L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa ha la facoltà di assumere la direzione della causa e difesa dell'Assicurato.</p> <p>L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.</p> <p>Quanto alle spese giudiziali, si applica l'art. 1917 del Codice Civile.</p>
Garanzia aggiuntiva Rischio locativo	<p>L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini della vigente normativa, risponde, secondo le condizioni di cui alla presente Sezione, dei danni materiali e diretti causati da Incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza, ai locali o fabbricati tenuti in locazione dall'Assicurato.</p> <p>Quanto alle spese giudiziali, si applica l'art. 1917 del Codice Civile.</p>
Garanzia aggiuntiva Fenomeno elettrico	<p>L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici.</p>
Garanzia aggiuntiva Acqua condotta	<p>L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato, anche se causata da gelo; ▪ Traboccamento di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana, anche se causato da accumulo di neve o grandine. Sono comunque esclusi i danni conseguenti a ostruzione dovuta a carenza di manutenzione.
Garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici	<p>L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e quanto da esso trasportato; ▪ bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei Fabbricati a seguito di rottura, breccie o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Garanzia aggiuntiva Eventi socio-politici, atti vandalici e Terrorismo	<p>L'Impresa indennizza:</p> <p>a) i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti e Cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato;</p> <p>b) gli altri danni materiali e diretti causati alle Cose Assicurate (anche a mezzo di ordigni esplosivi) da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti dolosi compresi quelli vandalici, di Terrorismo o di sabotaggio.</p> <p>La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano le Cose assicurate con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, l'Impresa non indennizzerà i danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.</p>
Garanzia aggiuntiva Sovraccarico neve	<p>L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate dal crollo totale o parziale di fabbricati, anche aperti ai lati, dovuto a sovraccarico di neve.</p>
Garanzia aggiuntiva Spese	<p>In caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio che provochi</p>

<p>Straordinarie Incendio</p>	<p>l'interruzione totale o parziale dell'attività dichiarata, l'Impresa indennizza, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell'attività stessa.</p> <p>La garanzia si intende prestata per il tempo tecnico strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 6 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.</p> <p>Sono comprese le spese – necessariamente ed effettivamente sostenute – anche se mancanti della relativa documentazione.</p> <p>L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; ▪ difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività dichiarata e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; ▪ miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; ▪ cessazione definitiva dell'attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.
<p>Garanzia aggiuntiva Perdita dei canoni di locazione</p>	<p>Se il Fabbricato assicurato è colpito da Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio, l'Impresa rifonde all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, per il tempo necessario al loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento stesso.</p> <p>Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - in qualità di proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.</p> <p>Se, al momento del Sinistro, la Somma assicurata risultasse inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'Indennizzo sarà proporzionalmente ridotto.</p>
<p>Garanzia aggiuntiva Spese di demolizione e sgombero in aumento</p>	<p>L'Impresa risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del Sinistro, ad integrazione di quanto già previsto nella garanzia base.</p> <p>Sono inoltre compresi i rifiuti "pericolosi" di cui alla vigente normativa.</p>
<p>Garanzia aggiuntiva Cose all'aperto</p>	<p>L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti a Cose rientranti nelle partite Macchinari, Attrezzature ed Arredamento e/o Merci che siano poste negli spazi di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sotto tettoie; ▪ in locali aperti totalmente o parzialmente sui lati; ▪ totalmente all'aperto <p>causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incendio; ▪ azione del fulmine; ▪ Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi; ▪ Eventi socio-politici, atti vandalici e Terrorismo, solo qualora nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia aggiuntiva "Eventi socio-politici, atti vandalici e Terrorismo"; sono in ogni caso esclusi i danni all'arredamento e mobilio in genere; ▪ Eventi atmosferici, solo qualora nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia aggiuntiva "Eventi atmosferici"; sono comunque esclusi i danni all'arredamento e mobilio in genere e alla partita Merci.
<p>Garanzia aggiuntiva Alimentari refrigerati</p>	<p>L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli alimentari in refrigerazione causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mancato od anormale mantenimento della temperatura; ▪ fuoriuscita del fluido frigorifero;

	<p>purché conseguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a danno indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio; ▪ a guasti o rotture nell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
Garanzia aggiuntiva Terremoto	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - subiti dalle Cose assicurate per effetto di Terremoto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".
Garanzia aggiuntiva Inondazione, Alluvione	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da Inondazione, Alluvione anche se tali eventi sono causati da Terremoto.
Garanzia aggiuntiva Rigurgito fognature	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua dovuta a Rigurgito di fognatura.
Garanzia aggiuntiva Spese di ricerca e ripristino	Limitatamente ai danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua, l'Impresa indennizza le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura di impianti, nonché le relative spese per la demolizione e/o il ripristino.
Garanzia aggiuntiva Rottura Lastre	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti. L'Impresa rimborsa esclusivamente le spese sostenute per la sostituzione delle stesse con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione.
Garanzia aggiuntiva Gelo	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati dal gelo.
Garanzia aggiuntiva Grandine su Fragili	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ serramenti, vetrate e lucernari in genere; ▪ lastre di cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
Garanzia aggiuntiva Attività varie	Il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali pertinenze, sono adibiti ad attività varie per più di 1/3 della superficie complessiva dei piani.
Garanzia aggiuntiva Spese di ricollocazione in aumento	L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa le spese sostenute e documentate dal Contraente/Assicurato per rimozione, trasporto, ricollocazione e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di Cose mobili assicurate, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni del Fabbricato e/o delle Cose assicurate danneggiati.
Garanzia aggiuntiva Onorari Periti	L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa le spese sostenute e documentate dal Contraente/Assicurato per onorari del perito scelto e nominato nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Garanzia aggiuntiva Onorari Consulenti	L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa le spese sostenute e documentate dal Contraente/Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle Cose distrutte o danneggiate.
Sezione Furto e Rapina	
Garanzia aggiuntiva Portavalori	L'Impresa, al di fuori dei locali contenenti le Cose assicurate, indennizza i danni materiali e diretti al denaro, carte valori e Titoli di credito in genere, derivati da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Furto avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore; ▪ Furto con destrezza; ▪ Scippo; ▪ Rapina, anche nel caso in cui le Cose assicurate siano state consegnate in seguito

	<p>a violenza o minaccia.</p> <p>L'Assicurazione è prestata a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tali eventi abbiano colpito l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi Prestatori di Lavoro, durante il trasporto delle Cose al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa; ▪ in caso di Furto con destrezza, la persona incaricata del trasporto abbia le Cose indosso o a portata di mano. <p>L'Impresa rimborsa inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le spese sanitarie, documentate e necessariamente sostenute, per infortunio subito dalla persona incaricata del trasporto in occasione di Rapina o Scippo; ▪ le spese di rifacimento materiale, documentate e necessariamente sostenute, dei documenti d'identità, passaporti e patenti sottratti in conseguenza degli eventi sopra riportati.
Garanzia aggiuntiva Guasti cagionati da ladri in aumento	L'Assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, consumati o tentati ai locali contenenti le Cose assicurate ed ai relativi Infissi e Serramenti installati posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, alle recinzioni dell'Ubicazione ai Mezzi di custodia nonché agli impianti di allarme.
Garanzia aggiuntiva Furto e Rapina avvenuti in occasione di Eventi socio- politici	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate derivati da Furto e Rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Garanzia aggiuntiva Spese straordinarie Furto	<p>L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della sezione Furto e Rapina che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza le spese straordinarie necessariamente e non inconsideratamente sostenute per la ripresa e il proseguimento dell'attività e a condizione che le stesse siano documentate.</p> <p>L'Indennizzo è limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.</p> <p>La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle Cose sottratte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.</p> <p>L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; ▪ difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; ▪ miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle Cose sottratte o danneggiate; ▪ cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.
Garanzia aggiuntiva Prolungamento della mancanza di custodia	La sospensione della garanzia riferita alla mancanza di custodia dei locali decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza, fermo restando che, per Valori e Preziosi in genere, la sospensione della garanzia decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.
Garanzia aggiuntiva Furto avvenuto durante l'orario di apertura della parrocchia	La garanzia si estende anche al Furto avvenuto durante le ore di apertura della Parrocchia ed in qualsiasi modo commesso.
Garanzia aggiuntiva Furto avvenuto durante l'orario di apertura dell'esercizio	<p>Durante le ore di apertura dell'esercizio la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché nell'esercizio stesso vi sia la costante presenza dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti, di suoi Prestatori di lavoro o di persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.</p> <p>Se per tutte le Cose assicurate o per parte di esse sono previsti in Polizza dei Mezzi di custodia, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.</p>

Garanzia aggiuntiva Valori e Preziosi chiusi in Mezzi di Custodia	L'assicurazione è estesa ai danni di Furto e Rapina di Valori e Preziosi chiusi all'interno dei Mezzi di custodia indicati nella Scheda di Polizza e situati nell'Ubicazione in cui si svolge l'attività dichiarata.
Garanzia aggiuntiva Cose all'aperto	<p>L'Assicurazione è estesa al Furto del Contenuto (tranne Valori, Preziosi ed Cose pregiate aventi valore artistico) che sia posto negli spazi di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sotto tettoie; ▪ in locali aperti totalmente o parzialmente sui lati; ▪ totalmente all'aperto, ma comunque entro il perimetro della Ubicazione. <p>L'Assicurazione è efficace a condizione che il perimetro dell'Ubicazione sia protetto come di seguito descritto:</p> <p>a) inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo; oppure:</p> <p>b) muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri.</p> <p>L'altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito.</p> <p>Le recinzioni devono essere protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture.</p>

 Che cosa NON è assicurato	
Rischi esclusi	<p>Sezione Incendio</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o ad altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione; ▪ specchi d'acqua, animali, alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere. <p>Sezione Furto e Rapina</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione).
CONDIZIONI DI OPERATIVITA'	
Sezione Incendio	
Caratteristiche costruttive del Fabbricato	<p>L' Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali e relative pertinenze assicurate o contenenti le Cose assicurate, siano o facciano parte di un Fabbricato avente una delle seguenti caratteristiche, come indicato nella Scheda di Polizza:</p> <p>Caratteristiche costruttive del fabbricato – classe A</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizi ▪ strutture portanti del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare ▪ manto di copertura del tetto, solai e pareti esterne in materiali incombustibili <p>Caratteristiche costruttive del fabbricato – classe B</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ strutture portanti verticali in materiali incombustibili ▪ strutture portanti del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare ▪ manto di copertura del tetto, solai e pareti esterne in materiali incombustibili ▪ nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno <p>Caratteristiche costruttive del fabbricato – classe C</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ strutture portanti verticali in materiali incombustibili

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ le strutture portanti del tetto anche combustibili ▪ manto di copertura del tetto e pareti esterne in materiali incombustibili ▪ solai, ove esistano, combustibili.
Tolleranze concernenti le caratteristiche costruttive del Fabbricato	<p>Ai fini della determinazione delle caratteristiche del Fabbricato non hanno influenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili; ▪ le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso; ▪ i materiali combustibili presenti nella copertura e nelle pareti esterne del Fabbricato purchè non eccedenti 1/3 della superficie della copertura e delle pareti esterne singolarmente considerate; ▪ i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato, calcestruzzo o metallo; ▪ i materiali combustibili rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti; ▪ i soppalchi comunque costruiti che occupano non più di un quarto della superficie del piano in cui si trovano. Qualora non rispondenti a questa limitazione sono parificati ai solai e sono quindi considerati piani. <p>L'assenza di pareti esterne o di solai consente di equiparare i fabbricati a quelli con tali elementi in materiali incombustibili.</p> <p>Relativamente alle caratteristiche di ogni singolo locale del Fabbricato o struttura, non hanno influenza gazebo e tettoie esterne amovibili, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, purché, presi singolarmente, non superino 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale.</p> <p>Nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai fabbricati (sempre purchè non superino 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale), ed ai Macchinari per esigenze strettamente connesse all'attività dichiarata.</p>
Destinazione del fabbricato Disciplina applicabile se il rischio assicurato è diverso da Cinematografo, Teatro, Discoteca, Sala da ballo, Night club, Sala da biliardo, Sala giochi, Gestione di Canali ad uso irriguo ad esclusivo uso agricolo, Contoterzista agricolo, Centro benessere, Spa, Stabilimento inattivo, Stabilimento in corso di costruzione ed allestimento, Gioielleria, Oreficeria, Banchi Metalli Preziosi, Compro Oro, Laboratori Orafi, Stabilimento balneare, Stabilimento termale e simili.	<p>Ai fini dell'operatività dell'Assicurazione resta inteso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'intero fabbricato assicurato o contenente le Cose assicurate è adibito per non meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani (compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto ed inoccupabile) ai seguenti usi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ abitazioni civili, uffici, studi professionali, ▪ chiese, musei, pinacoteche, ▪ alberghi, pensioni, ricoveri, ▪ stabilimenti termali, bagni pubblici, ▪ ospedali, case di cura, ▪ scuole, collegi, ▪ biblioteche, ▪ caserme, ▪ palestre pubbliche e private, ▪ fabbricati in corso di costruzione, fabbricati vuoti; ▪ nel residuo terzo non esistono cinematografi, teatri, discoteche, night-club, sale da biliardo, sale giochi, depositi di infiammabili, depositi di spedizionieri, attività industriali e/o artigianali, depositi commerciali. <p>Se l'attività assicurata indicata nella Scheda di Polizza è quella di "Parrocchia", l'assicurazione - a parziale deroga di quanto sopra - è operante anche nel caso in cui nel residuo terzo esistano cinematografi e/o teatri.</p>
Sezione Furto e Rapina	
Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali	<p>Relativamente ai danni di Furto all'interno dei locali, l'Assicurazione è prestata a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i locali contenenti le Cose assicurate siano costruiti in muratura od in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia; ▪ ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno sia

	<p>difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura, come indicato nella Scheda di Polizza.</p> <p><u>Classe A</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza Luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza, catenacci o lucchetti di sicurezza, di adeguata robustezza e manovrabili esclusivamente dall'interno; ▪ inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con Luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. <p><u>Classe B</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro antifondamento) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. <p>Nei Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.</p> <p>Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti le Cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.</p> <p>Sono esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.</p>
--	--

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Esclusioni Sezione Responsabilità Civile	
Esclusioni Sezione Responsabilità Civile	<p>L'Assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ derivanti da comportamenti consapevoli, prolungati e reiterati tenuti dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, che abbiano già dato origine a richieste di risarcimento da parte di terzi e per i quali l'Assicurato, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, non abbia posto in essere provvedimenti atti ad evitare, in relazione alla stessa prestazione d'opera, il ripetersi degli stessi eventi dannosi oggetto della richiesta di risarcimento. L'esclusione non si applica qualora gli eventi dannosi siano frutto di comportamenti insiti nelle modalità di esecuzione dell'attività dichiarata non altrimenti evitabili; ▪ da furto; ▪ ascrivibili in tutto o in parte direttamente o indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; ▪ derivanti da trasformazioni o da assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.); ▪ derivanti da campi elettromagnetici; ▪ derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati; ▪ derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; ▪ conseguenti all'utilizzo di fuochi pirotecnici; ▪ punitivi di qualsiasi natura; ▪ da rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili; ▪ derivanti dalla proprietà e uso di giochi gonfiabili; ▪ da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque non abbia compiuto il 16° anno d'età; ▪ a Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo. Sono tuttavia assicurati i danni ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'assicurato, ad esclusione di quelli di pertinenza degli impianti sportivi e salvo quanto previsto dalle ulteriori esclusioni di seguito riportate; ▪ alle Cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ▪ alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; ▪ a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo il caso in cui le attività siano svolte presso terzi; ▪ alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, ad eccezione dei veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro nonché relativamente alle attività svolte presso terzi; ▪ alle colture; ▪ alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; ▪ cagionati da prodotti e/o Cose in genere dopo la loro messa in circolazione. Sono tuttavia assicurati i danni derivanti dalla somministrazione e smercio di cibi e bevande nei locali in cui si svolge l'attività assicurata, escluso l'eventuale ristorante; ▪ conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad eccezione delle ipotesi di inquinamento accidentale; ▪ conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; ▪ provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e dai lavoratori parasubordinati e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; ▪ di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; ▪ derivanti da atti di Terrorismo; ▪ derivanti da attività relative ad impianti o installazione in mare non saldamente assicurati alla riva; ▪ derivanti da prestazioni mediche, infermieristiche e sanitarie in genere; ▪ derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi diversi da quelli in cui si svolge l'attività assicurata.
<p>Ulteriori esclusioni che integrano le esclusioni della sezione Responsabilità Civile per i rischi di seguito indicati</p>	
<p>Esclusioni valide per le Associazioni</p>	<p><u>Ulteriori esclusioni valide per tutte le tipologie di Associazione</u></p> <p>L'Assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ derivanti da atti vandalici, eventi socio-politici quali tumulti popolari, sommosse; ▪ causati o subiti da persone non associate ammesse a prendere parte all'attività svolta dall'Assicurato; ▪ derivanti dalla proprietà ed esercizio di tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri; impianti sciistici e di risalita; ▪ subiti dalle persone che cavalcano o conducono gli animali nonché da qualsiasi persona che assiste o governa gli stessi; ▪ subiti dai cavalli; ▪ relativi all'esercizio di teatri, cinematografi e musei; ▪ causati da allievi che svolgono stage e/o tirocinio presso enti; ▪ derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, salvo si tratti di un'Associazione che organizza eventi; ▪ derivanti dall'organizzazione di raduni, salvo si tratti di un'Associazione che organizza eventi; ▪ derivanti dall'organizzazione di colonie e campus, salvo si tratti di un'Associazione che organizza eventi oppure di un'Associazione di animazione e

	<p>ludica.</p> <p><u>Ulteriori esclusioni valide per l'Associazione che organizza eventi</u> L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ organizzazione di concerti, fatta eccezione di quelli di musica classica; ▪ organizzazione di sfilate con carri allegorici; ▪ uso e proprietà di cavalli. <p><u>Ulteriori esclusioni valide per l'Associazione di modellismo</u> Restano in ogni caso esclusi i danni ai modelli.</p> <p><u>Ulteriori esclusioni valide per l'Associazione sportiva - Società Sportiva - Scuola sportiva</u> L'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la responsabilità civile personale degli istruttori sportivi; ▪ la responsabilità civile personale degli assistenti bagnanti; ▪ i danni derivanti dall'esercizio di un centro benessere; ▪ i danni derivanti dalla gestione di ristoranti; ▪ i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato.
<p>Esclusioni valide per Palestra, Piscina, Impianto Sportivo con contraenza diversa da Associazione, Società Sportiva e Scuola Sportiva</p>	<p>L'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la responsabilità civile personale degli istruttori sportivi; ▪ la responsabilità civile personale degli assistenti bagnanti; ▪ i danni derivanti dalla proprietà ed esercizio di tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri; impianti sciistici e di risalita, ad eccezione del caso in cui l'impianto assicurato sia uno Stadio, un Palazzetto o un Ippodromo oppure una Pista da sci e/o sci d'erba e/o bob e/o slittino e/o trampolini; ▪ i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, raduni, colonie e campus; ▪ i danni derivanti dall'esercizio di un centro benessere; ▪ i danni derivanti dalla gestione di ristoranti; ▪ i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato.
<p>Esclusioni valide per il Maneggio</p>	<p>L'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la responsabilità civile personale degli istruttori sportivi; ▪ i danni derivanti dalla proprietà ed esercizio di tribune; ▪ i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, raduni, colonie e campus; ▪ i danni subiti dai cavalli; ▪ i danni subiti dalle persone che cavalcano o conducono gli animali nonché da qualsiasi persona che assiste o governa gli stessi; ▪ i danni derivanti dalle passeggiate fuori maneggio; ▪ i danni derivanti dalla gestione di ristoranti; ▪ i danni derivanti dall'esercizio di un centro benessere; ▪ i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato.
<p>Esclusioni valide per l'attività di Gestione di Canali ad uso irriguo ad esclusivo uso agricolo</p>	<p>L'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe; ▪ i danni agli apparecchi e impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato; ▪ i danni derivanti dalla gestione di bar annessi all'attività principale nonché la proprietà o uso di macchine automatiche per la distribuzione delle bevande; ▪ i danni cagionati, da cibi o bevande somministrati o smerciati presso i locali in cui si svolge l'attività assicurata; ▪ i danni derivanti dallo svolgimento di attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e cani; ▪ i danni da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi; ▪ i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato; ▪ i danni da inquinamento sia accidentale che non accidentale.

<p>Esclusioni valide per l'attività di Contoterzista agricolo</p>	<p>L'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i danni da inquinamento sia accidentale che non accidentale; ▪ i danni a condutture ed impianti sotterranei, subacquei ed aerei; ▪ i danni derivanti dalla gestione di bar annessi all'attività principale nonché la proprietà o uso di macchine automatiche per la distribuzione delle bevande; ▪ i danni cagionati, da cibi o bevande somministrati o smerciati presso i locali in cui si svolge l'attività assicurata; ▪ i danni derivanti dallo svolgimento di attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e cani; ▪ i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato.
<p>Esclusioni valide per Cinematografo, Teatro, Night club, Discoteca, Sale da ballo, Sala giochi, Sala da biliardo</p>	<p>L'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato; ▪ i danni derivanti dalla gestione di ristoranti, ▪ i danni derivanti dalla gestione di autorimesse e parcheggi.
<p>Esclusioni valide per Colonia, Collegio, Convitto, Centro Estivo, Kinderheim, Baby parking e Ludoteca</p>	<p>L'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la responsabilità civile personale degli istruttori sportivi; ▪ la responsabilità civile personale degli assistenti bagnanti.
<p>Esclusioni valide per le Attività di Studio e Ufficio</p>	<p>L'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, raduni, colonie e campus; ▪ i danni derivanti da responsabilità avente natura professionale.
<p>Esclusioni valide per lo Stabilimento balneare</p>	<p>L'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la responsabilità civile personale degli istruttori sportivi; ▪ la responsabilità civile personale degli assistenti bagnanti; ▪ i danni derivanti dalla gestione di impianti sportivi quali piscine palestre, campi sportivi; ▪ i danni derivanti dalla gestione di ristoranti; ▪ i danni derivanti dalla gestione di sale da ballo; ▪ i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato; ▪ i danni derivanti dall'esercizio di imbarcazioni diverse da quelle di salvataggio; ▪ i danni derivanti dal noleggio di imbarcazioni a remi e/o pedalò.
<p>Esclusioni valide per la Parrocchia</p>	<p>L'Assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ subiti dalle persone che cavalcano o conducono gli animali nonché da qualsiasi persona che assiste o governa gli stessi; ▪ subiti dai cavalli; ▪ alle strutture, agli arredi pubblici e ai monumenti; ▪ relativi all'esercizio di musei.
<p>Esclusioni valide per l'Organizzatore di eventi con contraenza diversa da Associazione</p>	<p>L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ organizzazione di concerti, fatta eccezione di quelli di musica classica; ▪ organizzazione di sfilate con carri allegorici; ▪ uso e proprietà di cavalli.
<p>Esclusioni valide per l'Organismo di Conciliazione</p>	<p>L'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le richieste di risarcimento determinate da infedeltà dei Prestatori di Lavoro, praticanti e collaboratori o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita; ▪ le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato; ▪ le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento; ▪ la sottrazione, la perdita, la distruzione o il deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o titoli di credito, salvo quanto previsto nella presente Condizione Speciale;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore, consigliere di amministrazione, sindaco o revisore contabile in società di capitali o enti, revisore dei conti in enti pubblici, curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile; ▪ l'attività di predisposizione e consulenza in tema di modelli organizzativi ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni; ▪ l'inadempimento di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge; ▪ la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa; ▪ i difetti e/o errori del software utilizzato per la elaborazione dati realizzato o adattato dall'Assicurato o da società di cui sia titolare, Amministratore o Socio; ▪ gli errori o le omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi Premi; ▪ le richieste di risarcimento occasionate dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti, salvo quanto previsto nella presente Condizione Speciale; ▪ il furto e danni a Cose altrui derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto nella presente Condizione Speciale; ▪ le Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nella presente Condizione Speciale. <p>L'Assicurazione non vale per l'esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni professionali istituite da leggi e/o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.</p>
Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive che integrano le esclusioni della Sezione Responsabilità Civile	
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Stagisti - Tirocinanti	E' escluso ogni rischio di natura professionale.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile personale degli istruttori sportivi	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Associati /utenti terzi tra di loro per attività sportive	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Partecipanti non associati	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni ai locali o impianti di terzi	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni	Relativamente ai danni cagionati da cibi e bevande somministrati o smerciati anche presso terzi, entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'assicurazione, sono esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto. Sono esclusi dalla garanzia l'organizzazione di concerti rock, spettacoli pirotecnici e sfilate carnevalesche con carri allegorici; sono altresì esclusi i danni causati e subiti dai cavalli.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni alle Cose in consegna e custodia	Sono esclusi i danni alle Cose non consegnate. L'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e Cose in essi contenute.

	Sono in ogni caso esclusi dall'Assicurazione i danni cagionati da incendio e bruciature di qualsiasi tipo nonché quelli causati da qualsiasi operazione e/o lavorazione.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Tribune	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Cinematografi e teatri	Sono esclusi dalla garanzia i danni agli strumenti musicali.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Musei	Sono esclusi dalla garanzia i danni alle Cose presenti nel museo delle quali l'Assicurato abbia la custodia.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni da incendio	Sono esclusi i danni causati alle Cose altrui da incendio, esplosione e scoppio delle Cose dell'Assicurato nel caso in cui l'attività sia svolta presso terzi.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni derivanti dalla gestione di un centro benessere	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Esercizio impianti sportivi	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Ristorante	Relativamente ai danni cagionati da cibi o bevande somministrati o smerciati, entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'Assicurazione, sono esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Noleggio di imbarcazioni a remi e/o pedalò bagnanti	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile personale degli assistenti bagnanti	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Lesioni ad artisti ed orchestrali	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Parcheggi - Autorimesse	Sono esclusi i danni di furto.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	E' esclusa dall'Assicurazione RCO la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ alle malattie professionali che colpiscano i propri Prestatori di lavoro; ▪ all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; ▪ all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; ▪ a trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero a produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; ▪ a detenzione o impiego di esplosivi.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Malattie professionali	La garanzia non vale per le malattie professionali dovute a silicosi e asbestosi e per qualsiasi altra malattia determinata da asbesto e da campi elettromagnetici. L'assicurazione non vale: <ol style="list-style-type: none"> 1) per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda. L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi

	<p>successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;</p> <p>3) per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;</p> <p>4) per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing;</p> <p>5) per i Prestatori di lavoro non assunti a tempo indeterminato.</p>
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni alle coltivazioni	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni derivanti dalle passeggiate fuori maneggio	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni a condutture ed impianti sotterranei, subacquei ed aerei	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni da inquinamento derivante da trattamenti chimici	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni da inquinamento a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato	

Esclusioni Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato	L'Assicurazione non comprende i danni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ derivanti da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fognature; ▪ alle Cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; ▪ da furto; ▪ a Cose altrui derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute; ▪ derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi; ▪ derivanti dall'esercizio, nel fabbricato o porzione di esso indicato nella Scheda di Polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari; ▪ derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; ▪ umidità, stillicidio, infiltrazioni e in genere insalubrità dei locali; ▪ derivanti da attività relative ad impianti o installazione in mare non saldamente assicurati alla riva; ▪ derivanti da campi elettromagnetici; ▪ derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati; ▪ derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; ▪ punitivi di qualsiasi natura; ▪ da rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili; ▪ derivanti da atti di Terrorismo; ▪ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc), ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive; ▪ ascrivibili in tutto o in parte direttamente o indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto.
Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive che integrano le esclusioni della Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato	
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni da spargimento d'acqua o da rigurgito di fognature	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Parchi, recinzioni e simili	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	E' esclusa dall'Assicurazione RCO la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ alle malattie professionali che colpiscano i propri Prestatori di lavoro; ▪ all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; ▪ all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; ▪ a trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero a produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; ▪ a detenzione o impiego di esplosivi.
Esclusioni Sezione Incendio	
Esclusioni Sezione Incendio	L'Impresa non indennizza i danni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione; ▪ causati da esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da

	<p>trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici; ▪ causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; ▪ di Furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione; ▪ causati da Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, Alluvioni, trombe d'aria, uragani, maremoto, mareggiate, frane, valanghe, slavine; ▪ agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; ▪ di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione; ▪ subiti dalle Merci e/o alimentari in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione; ▪ indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate; ▪ dovuti a smagnetizzazione, errata registrazione, cancellazione o cestinatura di dati e software in genere sugli stessi memorizzati; ▪ dovuti a utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati od altre informazioni (anche da/a siti web o simili); ▪ dovuti a attacco o infezione di virus informatici in genere; ▪ dovuti a perdita, alterazione o distruzione (totali o parziali) di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e/o di ogni sistema di elaborazione basato su chip o logica integrata.
<p>Ulteriori esclusioni che integrano le esclusioni della sezione Incendio per i rischi di seguito indicati</p>	
<p>Esclusioni valide per Biblioteche</p>	<p>L'Assicurazione non si estende ai complementi d'opera collocati in un'Ubicazione diversa da quella indicata nella Scheda di Polizza o che fossero da consegnare in dipendenza di impegni in corso.</p> <p>I libri e manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante, i cimeli e in genere le Cose aventi speciale valore storico o d'arte non sono compresi nell'Assicurazione.</p>
<p>Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive che integrano le esclusioni della Sezione Incendio</p>	
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi</p>	<p>L'Assicurazione non comprende i danni a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate.</p>
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Rischio locativo</p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Incendio.</p>
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Fenomeno elettrico</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione; ▪ dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; ▪ verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti; ▪ a tubi, valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce.
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Acqua condotta</p>	<p>Relativamente ai danni da fuoriuscita di acqua a seguito di Traboccamento di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana, anche se causato da accumulo di neve o grandine, sono esclusi i danni conseguenti a ostruzione dovuta a carenza di manutenzione.</p> <p>In caso di gelo sono esclusi i danni causati dalla rottura degli impianti suddetti se:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ installati all'aperto, anche interrati; ▪ l'attività assicurata risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al Sinistro. <p>L'Impresa non indennizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i danni causati da vetustà, usura, corrosione dei suddetti impianti; ▪ i danni causati da umidità, stillicidio, Rigurgito di fognature e/o altri condotti; ▪ i danni causati da colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione; ▪ le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; ▪ i danni alle Merci poste nei locali interrati e seminterrati; ▪ i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici</p>	<p>L'Impresa non indennizza i danni:</p> <p>a) causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ intasamento o Traboccamento di gronde, pluviali e sistemi di scarico con o senza rottura degli stessi; ▪ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; ▪ mareggiata e penetrazione di acqua marina; ▪ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; ▪ gelo, sovraccarico di neve; ▪ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; ▪ cedimento, franamento o smottamento del terreno; <p>ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;</p> <p>b) subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; ▪ recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne, pannelli solari, pannelli termici e fotovoltaici e consimili installazioni esterne; ▪ Cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; ▪ Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; ▪ Serramenti, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; ▪ lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Eventi socio-politici, atti vandalici e Terrorismo</p>	<p>L'Impresa non risponde dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; ▪ causati da inondazioni, alluvioni, frane, valanghe, slavine; ▪ di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere nonché dei danni cagionati dai ladri in occasione di Furto o nel tentativo di commetterlo; ▪ verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate; ▪ da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato indicato nella Scheda di Polizza; ▪ causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; ▪ subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero; ▪ causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico; ▪ di dispersione liquidi ▪ subiti da Cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Sovraccarico neve</p>	<p>L'Impresa non risponde dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai fabbricati non conformi alle norme di legge e a eventuali disposizioni locali

	<p>relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture e al relativo contenuto;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia e al relativo contenuto; ▪ a strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, costruzioni in legno o plastica e al relativo contenuto; ▪ a strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, cerate o tessuti trattati e al relativo contenuto; ▪ a Lastre, Serramenti, insegne, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici, pensiline, tettoie e simili installazioni esterne nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve; ▪ da valanghe e slavine e spostamenti d'aria da questi provocati; ▪ da gelo, ancorchè conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Spese Straordinarie Incendio	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Incendio.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Perdita dei canoni di locazione	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Incendio.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Spese di demolizione e sgombero in aumento	Sono escluse le spese concernenti i residui radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Cose all'aperto	Relativamente ai danni materiali e diretti causati da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eventi socio-politici, atti vandalici e Terrorismo - sempre che nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia aggiuntiva "Eventi socio-politici, atti vandalici e Terrorismo" - sono comunque esclusi i danni all'arredamento e mobili in genere; ▪ Eventi atmosferici - sempre che nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia aggiuntiva "Eventi atmosferici" - sono comunque esclusi i danni all'arredamento e mobili in genere e alla partita Merci.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Alimentari refrigerati	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Incendio.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Terremoto	L'Impresa non indennizza i danni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto; ▪ causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate; ▪ di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Inondazione, Alluvione	L'Impresa non indennizza i danni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici e tecnici; ▪ causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione sulle Cose assicurate; ▪ di franamento, cedimento o smottamento del terreno; ▪ a Cose mobili all'aperto; ▪ alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento. <p>Sono inoltre esclusi i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuti ad atti di Terrorismo, salvo che sia operante la garanzia aggiuntiva "Eventi socio-politici, atti vandalici e Terrorismo" .</p>
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Rigurgito fognature	Sono esclusi i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Spese di ricerca e ripristino	Sono escluse le spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di impianti installati all'aperto, anche se interrati.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Rottura Lastre	<p>Non si rimborsano le rotture derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eventi atmosferici e Sovraccarico neve; ▪ atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici; ▪ operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici; ▪ rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate, <p>nonché le rotture di Lastre che alla data di entrata in vigore del presente contratto, non fossero integre ed esenti da difetti.</p> <p>Non costituiscono spese rimborsabili le scheggiature e rigature.</p>
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Gelo	Sono in ogni caso esclusi i danni di rottura di tubazioni originati dal gelo nonché i danni da acqua ad essa conseguenti.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Grandine su Fragili	Sono comunque escluse , ancorché indennizzabili per effetto di garanzia prestata dalla presente polizza, le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica i residui del sinistro.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Attività varie	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Incendio.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Spese di ricollocazione in aumento	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Incendio.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Onorari Periti	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Incendio.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Onorari Consulenti	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Incendio.
Esclusioni Sezione Furto e Rapina	
Esclusioni Sezione Furto e Rapina	<p>L'Impresa non indennizza i danni:</p> <p>a) verificatisi in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto ad eccezione di quelli che non sono in relazione con detti eventi; ▪ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive ad eccezione di quelli che non sono in relazione con detti eventi; ▪ Incendio, Esplosione, Scoppio; ▪ eventi atmosferici in genere; ▪ eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane, ad eccezione di quelli che non sono in relazione con detti eventi; ▪ ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo;

	<p>nonché avvenuti in occasione di eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio;</p> <p>b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dai Rappresentanti legali o dai Soci a responsabilità illimitata;</p> <p>c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ da persone che abitano con quelle indicate alla lettera b) od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti; ▪ da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere; ▪ da incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono; ▪ da persone legate ai soggetti di cui alla lettera b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; <p>d) causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro;</p> <p>e) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle Cose assicurate;</p> <p>f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai Valori e Preziosi, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;</p> <p>g) di Furto con destrezza compiuto all'interno dei locali.</p>
Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive che integrano le esclusioni della Sezione Furto e Rapina	
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Portavalori	Relativamente alle spese sanitarie sono esclusi i farmaci .
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Guasti cagionati da ladri in aumento	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Furto e Rapina.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Furto e Rapina avvenuti in occasione di Eventi socio- politici	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Furto e Rapina.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Spese straordinarie Furto	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Furto e Rapina.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Prolungamento della mancanza di custodia	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Furto e Rapina.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Furto avvenuto durante l'orario di apertura della parrocchia	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Furto e Rapina.
Garanzia aggiuntiva Furto avvenuto durante l'orario di apertura dell'esercizio	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Furto e Rapina.
Garanzia aggiuntiva Valori e Preziosi chiusi in Mezzi di Custodia	Relativamente al Furto sono comunque esclusi i danni avvenuti senza effrazione dei Mezzi di custodia stessi.
Garanzia aggiuntiva Cose all'aperto	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Furto e Rapina.
Soggetti esclusi	
Soggetti esclusi	<p>Sezione Responsabilità Civile</p> <p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente; ▪ se l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le società controllate e/o collegate ai sensi

	<p>della vigente normativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le persone che, essendo con l'Assicurato in rapporto di dipendenza, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione. <p>Limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime sono tuttavia considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL; ▪ i titolari ed i dipendenti di altre ditte che si trovino presso l'Assicurato per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte a lavori oggetto dell'attività dell'Assicurato; ▪ i titolari ed i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione; ▪ ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria – appartenenti ad altre ditte – che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno presso l'Assicurato, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile. <p>Non sono altresì considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gli artisti, i musicisti e gli orchestrali se il rischio assicurato è "Associazione", "Cinematografo, Teatro, Night club, Discoteca, Sale da ballo, Sala giochi, Sala da biliardo" e nel caso in cui sia richiamata la garanzia aggiuntiva "Cinematografi e Teatri"; ▪ gli organizzatori, i musicisti, gli artisti e gli orchestrali se il rischio assicurato è "Organizzatore di eventi con contraenza diversa da Associazione" e nel caso sia richiamata la garanzia aggiuntiva "Danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni". <p>Non sono inoltre considerati terzi tra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ coloro che svolgono attività sportiva se il rischio assicurato è "Associazione sportiva - Società Sportiva - Scuola sportiva"; ▪ gli utenti se il rischio assicurato è "Palestra, Piscina, Impianto Sportivo con contraenza diversa da Associazione, Società Sportiva e Scuola Sportiva", "Maneggio"; ▪ gli utenti se il rischio assicurato è "Colonia, Collegio, Convitto, Centro Estivo, Kinderheim, Baby parking e Ludoteca", salvo che dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime. <p style="background-color: #e0e0e0;">Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato</p> <p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente; ▪ se l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le società controllate e/o collegate ai sensi della vigente normativa; ▪ le persone che, essendo con l'Assicurato in rapporto di dipendenza, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione.
<p>SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO</p> <p>Sezione Responsabilità Civile</p>	

Responsabilità Civile	Garanzia RC Base	Franchigia per danni a cose
	Committenza auto	Franchigia per danni a cose
	Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni	Franchigia per veicolo danneggiato
	Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi	Limite di indennizzo Scoperto
	Danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro trovatisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori	Franchigia per veicolo danneggiato
	Danni cagionati ai veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato	Franchigia per veicolo danneggiato
	Danni cagionati a Terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo a seguito di un evento improvviso e accidentale	Limite di indennizzo Scoperto
	Danni derivanti dallo svolgimento di attività di vigilanza presso la sede dell'Assicurato	Franchigia per danni provocati da cani
	Attività svolte presso terzi per i danni: - a cose di terzi "inamovibili" che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori - da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute	Limite di indennizzo Scoperto
Gestione Canali ad uso irriguo	Danni da tracimazione	Limite di indennizzo Scoperto
Istituto di vigilanza	Danni derivanti dallo svolgimento di attività di vigilanza presso terzi	Franchigia per danni a cose
Parrocchia	Danni da perdita, distruzione o deterioramento di atti e documenti relativi all'attività propria della Parrocchia	Limite di indennizzo Franchigia
	Danni derivanti dalla proprietà di cani	Franchigia per danni a cose
Organismo di conciliazione	Danni derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali	Limite di indennizzo Scoperto
	Perdite patrimoniali derivanti da sanzioni di natura fiscale, multe e ammende	Limite di indennizzo Franchigia
	Perdite patrimoniali di altra natura	Limite di indennizzo Scoperto
Stagisti/tirocinanti		Franchigia per danni a cose a seconda dell'opzione scelta
Istruttore Sportivo		Franchigia per danni a cose a seconda dell'opzione scelta
Persone non associate		Franchigia per danni a cose a seconda dell'opzione scelta
Danni ai locali o impianti di terzi		Limite di indennizzo Scoperto
Danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni		Limite di indennizzo Franchigia per danni a cose a seconda dell'opzione scelta
Danni alle cose in consegna e custodia		Limite di indennizzo Scoperto

Tribune		Franchigia per danni a cose a seconda dell'opzione scelta
Cinematografi Teatri		Franchigia per danni a cose a seconda dell'opzione scelta
Musei		Franchigia per danni a cose a seconda dell'opzione scelta
Danni da incendio		Limite di indennizzo Franchigia per danni a cose
Danni derivanti dalla gestione di un centro benessere		Franchigia per danni a cose
Esercizio impianti sportivi		Franchigia per danni a cose
Ristorante		Franchigia per danni a cose a seconda dell'opzione scelta
Noleggio di imbarcazioni a remi e/o pedalò bagnanti		Franchigia per danni a cose a seconda dell'opzione scelta
Responsabilità civile personale degli assistenti bagnanti		Franchigia per danni a cose a seconda dell'opzione scelta
Lesioni ad artisti ed orchestrali		
Parcheggi - Autorimesse		Franchigia per danni a cose
Danni alle coltivazioni		Limite di indennizzo Franchigia per danni a cose
Danni derivanti dalle passeggiate fuori maneggio		Franchigia per danni a cose a seconda dell'opzione scelta
Danni a condutture ed impianti sotterranei, subacquei ed aerei		Limite di indennizzo Franchigia per danni a cose
Danni da inquinamento derivante da trattamenti chimici		Limite di indennizzo Scoperto
Danni da inquinamento a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture		Limite di indennizzo Scoperto
Garanzia RCO		Franchigia Danno biologico opzionale
Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato		
Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato		Franchigia per danni a cose
Danni da spargimento d'acqua o da rigurgito di fognature		Franchigia per danni a cose
Parchi, recinzioni e simili		Franchigia per danni a cose
Danni da interruzioni o sospensioni di attività		Limite di indennizzo Scoperto
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro		Franchigia Danno biologico opzionale
Sezione Incendio		
Macchinari, attrezzature, arredamento posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza		Limite di Indennizzo
Valori e Preziosi		Limite di Indennizzo
Valori, Preziosi ed Oggetti pregiati per Parrocchia		Limite di Indennizzo
Merci poste sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza		Limite di Indennizzo

Merci diverse da quelle proprie delle attività dichiarate	Limite di Indennizzo	
Cose pregiate aventi valore artistico	Limite di Indennizzo	
Biblioteche, Musei e Pinacoteche	Limite di Indennizzo	
Bang sonico	Franchigia	
Fumo	Franchigia	
Urto veicoli	Franchigia	
Spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico idoneo i residui del sinistro	Limite di Indennizzo	
Ricorso terzi	Limite di Indennizzo	
Fenomeno elettrico	Scoperto	
Acqua condotta	Franchigia	
Eventi atmosferici	Limite di Indennizzo Scoperto	
Eventi socio politici	Limite di Indennizzo: Scoperto	
Sovraccarico neve	Limite di Indennizzo Scoperto	
Spese straordinarie Incendio	Limite di Indennizzo	
Spese demolizione sgombero in aumento	Limite di Indennizzo	
Cose all'aperto	Scoperto	
Alimentari refrigerati	Franchigia	
Terremoto	Limite di Indennizzo Scoperto	
Inondazione e alluvione	Limite di Indennizzo Scoperto	
Rigurgito fognature	Limite di Indennizzo Scoperto	
Spese ricerca e ripristino	Scoperto	
Gelo	Limite di Indennizzo Franchigia	
Grandine su fragili	Limite di Indennizzo Scoperto	
Lastre	Franchigia	
Sezione Furto e Rapina		
Partite Furto per rischi diversi da Parrocchia	Valori	Scoperto
	Preziosi	Limite di indennizzo Scoperto
	Cose pregiate aventi valore artistico	Limite di indennizzo
Partite Furto per rischio Parrocchia	Valori e Preziosi	Limite di indennizzo Scoperto
	Cose Pregiate aventi valore artistico	Limite di indennizzo
Con Contenuto Furto per rischi diversi da Parrocchia	Merci diverse da quelle proprie delle attività dichiarate	Limite di indennizzo
	Merci e/o Macchinari, attrezzature, arredamento posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella presente Scheda di Polizza	Limite di indennizzo Scoperto
Con Contenuto Furto per rischi Parrocchia	Attrezzature, arredamento posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle	Limite di indennizzo Scoperto

	dichiarate nella presente Scheda di Polizza	
Garanzia Furto	Guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le Cose assicurate, agli infissi e Serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi nonché ai Mezzi di custodia ed agli impianti di allarme	Limite di indennizzo
	Atti vandalici sulle Cose assicurate	Limite di indennizzo Franchigia
	Spese sanitarie, per infortunio subito dall'Assicurato, dai suoi familiari o dai suoi Addetti in occasione di Rapina	Limite di indennizzo
	Spese di rifacimento materiale dei documenti d'identità, passaporti e patenti sottratti in conseguenza di Furto o Rapina	Limite di indennizzo
	Rapina delle cose assicurate	Scoperto
	Furto e Rapina avvenuti in fase di trasloco	Scoperto
	Furto e Rapina avvenuti con utilizzo di veicoli che si trovano nell'area di esclusiva pertinenza dell'Attività dichiarata	Scoperto
	Massimo scoperto applicabile in caso di concomitanza di scoperti salvo quanto stabilito con richiamo della "classe A"	Scoperto
Con attività di catalogo in classe di rischio più elevata	Per le tipologie di danni non espressamente di seguito indicate	Scoperto
Furto con classe B Mezzi di chiusura	Furto commesso con violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative) rispetto a quelle indicate nella "classe B" richiamata nella presente Scheda di Polizza	Scoperto
	Furto commesso con violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative) qualora ciò avvenga con la sola rottura di vetro non antisfondamento	Scoperto
Furto con classe A Mezzi di chiusura	Furto commesso con violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche conformi rispetto a quelle indicate nella "classe B" ma difformi (peggiorative)rispetto a quelle indicate nella "classe A" richiamata nella presente Scheda di Polizza	Scoperto
	Furto commesso con violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative) rispetto a quelle indicate nella "classe B"	Scoperto
Portavalori		Limite di indennizzo Scoperto
Furto e Rapina avvenuti in occasione di Eventi socio-politici		Scoperto
Sorveglianza armata		Scoperto
Impianto automatico d'allarme antifurto		Scoperto
Furto avvenuto durante		Limite di indennizzo

l'orario di apertura della parrocchia		Scoperto
Furto avvenuto durante l'orario di apertura dell'esercizio		Limite di indennizzo Scoperto
Valori e Preziosi chiusi in Mezzi di Custodia		Scoperto
Cose all'aperto		Scoperto

Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie

- **Franchigia 200 euro**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1000 euro
 - Importo indennizzato = 800 euro
- **Scoperto 10%,**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 3000 euro
 - Scoperto 10% = 300
 - Importo indennizzato = 3000 – 300 = 2700 euro

Se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di Sinistro trova applicazione la "c.d. regola proporzionale", e l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro Sezione Responsabilità Civile

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando il numero di Polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle Cose coinvolte. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo;**
- informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; in tal caso l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.
- produrre la documentazione ufficiale dell'Associazione attestante il numero e le generalità degli Associati, degli Addetti e dei Volontari nei casi in cui l'Assicurato sia un' Associazione.

Denuncia di sinistro Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando il numero di Polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle Cose coinvolte. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo;**
- informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; in tal caso l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa

dell'Assicurato;

- astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Denuncia di sinistro Sezione Incendio

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge;
- b) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza;
- c) effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino;
- denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).

Denuncia di sinistro Denuncia di sinistro Sezione Furto e Rapina

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge;
- b) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza;
- c) effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino;
- denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate, ▪ dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro, oltretutto della realtà e dell'entità del danno.
Prescrizione	I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni .
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa all'attività svolta), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione dell'attività svolta) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Nel contratto puoi convenire che alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo siano adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT.
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.</p> <p>Recesso dalle singole garanzie Nei casi in cui sia consentito il recesso dalle seguenti garanzie aggiuntive previste all'interno della sezione Incendio Eventi atmosferici ; Sovraccarico neve; Eventi socio-politici, atti vandalici e Terrorismo; Terremoto; Inondazione Alluvione, l'Impresa rimborsa - al netto delle imposte - la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
--------------------	--

	A chi è rivolto questo prodotto?
	<p>Il prodotto è rivolto a diverse tipologie di attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Associazioni; Impianti sportivi; Studi ed uffici; Baby parking, Ludoteca, Collegio Convitto, Kinderheim, Colonie, Centro estivo; Teatro, Cinema, Discoteca, Sala da ballo, Night Club, Sala da biliardo, Sala giochi; Gestione di canali ad uso irriguo ad uso esclusivo agricolo, Contoterzista agricolo; Biblioteca, Casa di cura e riposo, Caserma, Ospedale, Scuola/Ufficio Pubblico, Parrocchia; Centro benessere, Spa; Fabbricato vuoto ed inoccupato; Fabbricato in corso di costruzione; Stabilimento inattivo; Stabilimento in corso di costruzione ed allestimento; Gioielleria, oreficeria, Banche Metalli Preziosi, Compro Oro, Laboratori Orafi; Istituto Vigilanza; Organismo conciliazione; Organizzatore eventi con contraenza diversa da associazione; Stabilimento Balneare; Stabilimento termale e simile; Ambulatorio/Laboratorio scientifico di analisi.</p> <p>La possibilità di assicurare alcune tipologie di rischio sarà discrezionalmente valutata dall'Impresa.</p>

	Quali costi devo sostenere?
	<p>La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 22%.</p>

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell' Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p>

	<p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell' Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all' Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p>

<p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p>	<p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

AZ Multirischi

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 56 - 02 - 01/01/2019

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Glossario

Glossario

Addetti: i titolari, i soci ed i Prestatori di lavoro.

Apparecchiature elettroniche: dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o la trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Cose (definizione valida ai fini della Sezione RC): sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

Cose assicurate (definizione valida ai fini delle Sezioni Incendio, Furto): le Cose individuate all'interno dell'art. "Cosa si assicura" contenuto nella Sezione Incendio e/o nella Sezione Furto e Rapina.

Costo commerciale: valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni di Polizza senza tener conto di limiti, scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: somma stabilita contrattualmente in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del Danno liquidabile.

Furto: l'impossessarsi di Cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza: il Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

Furto con Rottura o Scasso: furto commesso mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura o di protezione dei locali e dei mobili contenenti le Cose assicurate, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Impresa: Allianz S.p.A..

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incombustibili: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro, dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti, franchigie/scoperti eventualmente previsti nella Scheda di Polizza.

Infiammabili: sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali- che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.

Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

Inondazione, Alluvione: fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali od artificiali, da qualunque causa determinata e che sia caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'Ubicazione assicurata.

Lastre: le lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti nonché loro eventuali lavorazioni ed iscrizioni, esistenti nei locali la cui Ubicazione è indicata in Polizza.

Limite di Indennizzo: l'importo, entro la Somma Assicurata o entro il Massimale, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.

Luci: aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

Glossario

Massimale/Somma Assicurata: importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

Merci speciali: celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).

Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue di Polizza; nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza: documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale - anche per periodi inferiori all'anno - per l'esercizio dell'attività sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del Codice Civile e i loro dipendenti.

Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Primo rischio relativo: la forma di assicurazione nell'ambito della quale la Somma assicurata rappresenta il massimo Indennizzo in caso di Sinistro; agli effetti dell'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, si tiene conto del valore complessivo della partita Contenuto definita nell'art. "Cosa si assicura" contenuto nella Sezione Furto e Rapina.

Rapina (Reato di): la sottrazione e/o la costrizione a consegnare le Cose, mediante violenza alla persona o minaccia.

Regola proporzionale: criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicurate dichiarato nella Scheda di Polizza sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo della copertura assicurativa che è parte integrante della Polizza.

Scippo: il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: somma stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato, calcolata in percentuale del Danno liquidabile e da esso dedotta.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc., destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, intesi come le parti terminali delle canne fumarie che fuoriescono dal tetto, e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana quali gronde e pluviali.

Traboccamento: fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana.

Ubicazione: insediamento specificato in Scheda di Polizza in cui si trovano le Cose assicurate. Sono comprese le pertinenze entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

Valore a nuovo:

- per il Fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per Macchinari, attrezzature, arredamento (per attività diverse dalla "Parrocchia) oppure Contenuto della Chiesa/ Contenuto del Complesso Parrocchiale (per l'attività di "Parrocchia"): la spesa necessaria per rimpiazzare le Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Glossario

Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Valore intero: forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Vetro antisfondamento: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle discipline ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	5
2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA	6
3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	8
4. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO	26
5. SEZIONE INCENDIO	30
6. SEZIONE FURTO E RAPINA	46

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. Durata e proroga dell'Assicurazione (*disciplina valida in caso di durata inferiore a due anni*)

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. Durata e proroga dell'Assicurazione (*disciplina valida in caso di durata pari o superiore a due anni*)

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in Polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Trattandosi di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.

Art. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e, in deroga al predetto articolo, rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.

In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso sulle Somme assicurate in essere al momento del recesso. Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Condizioni di assicurazione

Art. Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. Recupero sconto commerciale (*disciplina valida in caso di applicazione di uno sconto da parte di un intermediario*)

Il Premio del presente contratto ha beneficiato dello sconto commerciale, indicato nella Scheda di Polizza, per iniziativa dell'intermediario col quale è stato stipulato il contratto stesso.

Detto sconto verrà ridotto nella misura indicata nella Scheda di Polizza alla scadenza di ogni annualità, sino al suo eventuale azzeramento.

Art. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le Condizioni Particolari indicate nel presente paragrafo sono operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza.

I - Indicizzazione

Premesso che con l'espressione:

- "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT;
- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;

alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stesso, le Somme/Massimali assicurati ed i Limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) e previsti nella Scheda di Polizza si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente. Sono esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

EF - Esenzione fiscale

Secondo quanto dichiarato dal Contraente, in base al disposto della normativa vigente, la presente Polizza è esente dall'imposta di Assicurazione, dal momento che assicura cose soggette alla disciplina del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

P - Deroga alla proroga del contratto

A parziale deroga dell'art. "Durata e proroga dell'Assicurazione" delle Condizioni generali di assicurazione, il presente contratto non verrà tacitamente prorogato alla sua naturale scadenza.

B1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione dell'Assicurazione alla società di brokeraggio indicata in Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti all'Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio la quale sarà anche autorizzata all'incasso dei Premi per conto dell'Impresa.

B2 - Clausola Broker con riparto di coassicurazione

Premesso che l'Assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie indicate in Polizza, il Contraente dichiara di aver affidato la gestione dell'Assicurazione alla società di brokeraggio riportata in Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti all'Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio, la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei Premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della sopracitata società di brokeraggio direttamente nei confronti di ciascuna Compagnia coassicuratrice.

Ogni modifica dell'Assicurazione, che richieda la stipula di un nuovo contratto, impegna le Compagnie coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo emesso dalla Compagnia delegataria.

Condizioni di assicurazione

PP - Proroga del termine di pagamento del Premio

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio" delle Condizioni generali di assicurazione, il termine di 15 giorni, fissato per il pagamento delle rate di Premio successive alla prima, si intende elevato a 30 giorni.

PD - Proroga del termine di denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dagli artt. "Obblighi" delle Norme in caso di Sinistro contenute nelle diverse sezioni, il termine indicato per la denuncia dei sinistri si intende raddoppiato.

Condizioni di assicurazione

3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile

Art. Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" nonché nei paragrafi Condizioni Speciali e Garanzie Aggiuntive della presente sezione - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso e colposo di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della L. n. 222/1984 e successive modifiche ed integrazioni per i danni subiti da terzi.

L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per i danni cagionati a terzi da Prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. L'Assicurazione comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate e vale entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. **La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.** Qualora esista Polizza di RCA, la presente garanzia si intende prestata a "secondo rischio", e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta Polizza, e fino alla concorrenza del Massimale con la presente garanzia. Nel caso in cui la Polizza di RCA, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a "primo rischio";
- per i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di tutti i fabbricati o porzione di essi ove si svolge l'attività indicata nella Scheda di Polizza, comprese le pertinenze e dipendenze, nonché le relative attrezzature e impianti;
- per i danni cagionati dai lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati ove si svolge l'attività; inoltre, per la committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei fabbricati ove si svolge l'attività previsti dal D. Lgs. 81/2008 (ed eventuali successive modifiche o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;**
- per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, **ferma restando l'esclusione dei danni alle Cose trasportate sui mezzi stessi.** Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso dei mezzi. **La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;**
- per i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata nella Scheda di Polizza;
- per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi compreso il mancato uso dei locali, purché conseguenti a sinistri indennizzabile a termini di Polizza. La presente garanzia è prestata **entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;**
- per i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro che si trovano in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. **La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;**
- per i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato, **ad esclusione** di quelli di pertinenza degli impianti sportivi e salvo quanto previsto dalle specifiche Condizioni Speciali. **La presente garanzia è prestata con applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza** per ogni veicolo danneggiato;
- per i danni derivanti da proprietà e manutenzione di insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale;
- per i danni cagionati a Terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati, da parte di sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di un evento improvviso e accidentale, dagli insediamenti nei quali l'Assicurato svolge la sua attività. **La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;**
- per i danni derivanti dalla gestione di bar annessi all'attività principale nonché la proprietà o uso di macchine automatiche per la distribuzione delle bevande;

Condizioni di assicurazione

- per i danni cagionati da cibi o bevande somministrati o smerciati presso i locali in cui si svolge l'attività assicurata, **escluso** l'eventuale ristorante, entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'Assicurazione, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, **la garanzia è prestata per i danni dovuti a vizio originario del prodotto**;
- per i danni derivanti dallo svolgimento di attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e cani; **per i danni provocati da cani, la presente garanzia è prestata previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza**;
- per i danni derivanti dalla responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale**. La presente garanzia è prestata anche la responsabilità personale dei Prestatori di lavoro che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- per i danni derivanti dalla partecipazione a mostre, fiere e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
- per i danni derivanti da servizi sanitari prestati in ambulatori e infermeria e posti di pronto soccorso esercitati nell'ambito dell'attività assicurata compresa la responsabilità personale, esclusa quella professionale, dei sanitari e degli addetti al servizio.

Qualora le attività vengano svolte da terzi, l'Assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato quale committente delle attività stesse: in questo caso e a parziale deroga dell'art. "Persone non considerate Terzi" della presente sezione, sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, anche i subappaltatori ed i loro dipendenti, **semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale**.

Nel caso in cui le attività siano svolte presso terzi l'Assicurazione comprende:

- i danni alle Cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che, per volume e peso, non possano essere rimosse;
- i danni a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Art. Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da comportamenti consapevoli, prolungati e reiterati tenuti dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, che abbiano già dato origine a richieste di risarcimento da parte di terzi e per i quali l'Assicurato, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, non abbia posto in essere provvedimenti atti ad evitare, in relazione alla stessa prestazione d'opera, il ripetersi degli stessi eventi dannosi oggetto della richiesta di risarcimento. L'esclusione non si applica qualora gli eventi dannosi siano frutto di comportamenti insiti nelle modalità di esecuzione dell'attività dichiarata non altrimenti evitabili;
- da furto;
- ascrivibili in tutto o in parte direttamente o indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- derivanti da trasformazioni o da assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- derivanti da campi elettromagnetici;
- derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- conseguenti all'utilizzo di fuochi pirotecnici;
- punitivi di qualsiasi natura;
- da rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili;
- derivanti dalla proprietà e uso di giochi gonfiabili;
- da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque non abbia compiuto il 16° anno d'età;
- a Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fermo quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione relativamente ai danni ai veicoli di terzi;
- alle Cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione relativamente alle attività svolte presso terzi;

Condizioni di assicurazione

- alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, fermo quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione relativamente ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro nonché relativamente alle attività svolte presso terzi;
- alle colture;
- alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- cagionati da prodotti e/o Cose in genere dopo la loro messa in circolazione, fermo quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione relativamente alla somministrazione e smercio di cibi e bevande nei locali in cui si svolge l'attività assicurata;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; fermo quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione relativamente alle ipotesi di inquinamento accidentale;
- conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e dai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000 e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- derivanti da atti di Terrorismo;
- derivanti da attività relative ad impianti o installazione in mare non saldamente assicurati alla riva;
- derivanti da prestazioni mediche, infermieristiche e sanitarie in genere;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi diversi da quelli in cui si svolge l'attività assicurata.

Art. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- se l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- le persone che, essendo con l'Assicurato in rapporto di dipendenza, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione.

Limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale sono tuttavia considerati terzi:

- i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL;
- i titolari ed i dipendenti di altre ditte che si trovino presso l'Assicurato per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte a lavori oggetto dell'attività dell'Assicurato;
- i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione;
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria - appartenenti ad altre ditte - che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno presso l'Assicurato, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

Condizioni Speciali

Le Condizioni Speciali indicate nel presente paragrafo integrano/derogano le Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile.

Disciplina specifica valida per Associazioni

Disciplina comune a tutte le tipologie di Associazione

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione di quanto previsto nel Glossario, si precisa che per Associati devono intendersi gli iscritti, soci, volontari.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, la garanzia è operante anche per i danni derivanti:

- dalla responsabilità civile personale del presidente dell'associazione e degli organi direzionali, degli allievi, degli assistenti, degli Associati, degli insegnanti e istruttori non sportivi per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività assicurata. I soggetti sopraindicati, esclusi coloro che svolgono attività sportiva, sono considerati terzi tra di loro, **a condizione che dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, di cui all'art. 583 codice penale.**
- dall'organizzazione di gite sociali e trasferte, ad esclusione di quelle che prevedono escursioni con guide alpine o immersioni subacquee.

Condizioni di assicurazione

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, **l'Assicurazione non comprende i danni:**

- derivanti da atti vandalici, eventi socio-politici quali tumulti popolari, sommosse;
- causati o subiti da persone non associate ammesse a prendere parte all'attività svolta dall'Assicurato;
- derivanti dalla proprietà ed esercizio di tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri; impianti sciistici e di risalita;
- subiti dalle persone che cavalcano o conducono gli animali nonché da qualsiasi persona che assiste o governa gli stessi;
- subiti dai cavalli;
- relativi all'esercizio di teatri, cinematografi e musei;
- causati da allievi che svolgono stage e/o tirocinio presso enti;
- derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, raduni, colonie e campus.

Ad integrazione dell'art. "Persone non considerate Terzi" della presente sezione, si precisa che gli artisti, i musicisti e gli orchestrali **non sono considerati terzi**.

Disciplina specifica valida per l'Associazione che organizza eventi

A parziale deroga di quanto indicato nella "Disciplina comune a tutte le tipologie di Associazione" della presente Condizione Speciale, la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di:

- manifestazioni e/o spettacoli ricreativi e culturali;
- manifestazioni sportive a livello dilettantistico amatoriale e/o ricreativo;
- raduni auto/motociclistici, escluse le competizioni e ogni rischio derivante dalla circolazione;
- colonie e campus estivi e non.

E' compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stands, palchi e attrezzature, servizi di biglietteria e vigilanza nonché la relativa committenza qualora i servizi vengano affidati a terzi.

L'assicurazione è inoltre estesa ai danni cagionati da cibi e bevande somministrati o smerciati anche presso terzi, entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'assicurazione, esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto; per i generi alimentari di produzione propria, la garanzia copre i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, **l'Assicurazione non comprende i danni derivanti da:**

- organizzazione di concerti, fatta eccezione di quelli di musica classica;
- organizzazione di sfilate con carri allegorici;
- uso e proprietà di cavalli.

Disciplina specifica valida per l'Associazione di animazione e ludica

A parziale deroga di quanto indicato nella "Disciplina comune a tutte le tipologie di Associazione" della presente Condizione Speciale, la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di colonie e campus estivi e non.

Disciplina specifica valida per l'Associazione di modellismo

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, la garanzia è operante anche per i danni involontariamente cagionati a terzi da fatto proprio dei modellisti nella loro qualità di:

- aeromodellisti per l'uso di aeromodelli metallici e non, con o senza motore, radiocomandati anche con l'impiego di apparecchiature non omologate dalle P.T. e con frequenze libere, a volo libero o a volo vincolato circolare, con i seguenti limiti:
 - aeromodelli a motore con peso in ordine di volo fino a 40 kg e apertura alare fino a 4 mt;
 - aeromodelli senza motore con peso in ordine di volo fino a 30 kg e apertura alare fino a 7 mt.
- Automodellisti per l'uso di automodelli radiocomandati anche con l'impiego di apparecchiature non omologate dalle P.T. e con frequenze libere con peso in ordine di marcia fino a 15 kg e cilindrata libera del o dei motori;
- Navimodellisti per l'uso di navimodelli radiocomandati anche con l'impiego di apparecchiature non omologate dalle P.T. e con frequenze libere, di stazza in ordine di navigazione fino a 40 kg. e cilindrata libera del o dei motori.

La garanzia per tutte le specialità descritte si intende operante per l'attività svolta sui campi attrezzati, piste omologate e non, specchi d'acqua in genere.

L'Assicurazione comprende anche i danni agli altri modellisti presenti sul campo ed alle loro Cose; **restano in ogni caso esclusi i danni ai modelli**.

Disciplina specifica valida per l'Associazione che gestisce case famiglia/alloggi

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di case famiglia e/o alloggi per minori o persone disagiate.

L'assicurazione è operante a condizione che le singole unità abitative destinate a minori o persone disagiate **ospitano non più di cinque persone**.

E' compresa in garanzia la responsabilità civile personale dei minori e persone disagiate per danni arrecati a terzi nella conduzione della casa e/o alloggio.

Condizioni di assicurazione

Disciplina specifica valida per l'Associazione di pubblica assistenza (soggetta alla legge quadro sul volontariato n. 266/91)

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'Associazione di volontariato indicata nella Scheda di Polizza e soggetta alla L. n.266 /1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Disciplina specifica valida per l'Associazione sportiva - Società Sportiva - Scuola sportiva

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, **l'Assicurazione non comprende:**

- la responsabilità civile personale degli istruttori sportivi;
- la responsabilità civile personale degli assistenti bagnanti;
- i danni derivanti dall'esercizio di un centro benessere;
- i danni derivanti dalla gestione di ristoranti;
- i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato.

Ad integrazione dell'art. "Persone non considerate Terzi" della presente sezione, si precisa che **coloro che svolgono attività sportiva non sono considerati terzi tra loro.**

Disciplina specifica valida per Palestra, Piscina, Impianto Sportivo con contraenza diversa da Associazione, Società Sportiva e Scuola Sportiva

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, la garanzia è operante anche per i danni causati o subiti da persone non iscritte.

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, **l'Assicurazione non comprende:**

- la responsabilità civile personale degli istruttori sportivi;
- la responsabilità civile personale degli assistenti bagnanti;
- i danni derivanti dalla proprietà ed esercizio di tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri; impianti sciistici e di risalita, **ad eccezione del caso in cui l'impianto assicurato sia uno Stadio, un Palazzetto o un Ippodromo oppure una Pista da sci e/o sci d'erba e/o bob e/o slittino e/o trampolini;**
- i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, raduni, colonie e campus;
- i danni derivanti dall'esercizio di un centro benessere;
- i danni derivanti dalla gestione di ristoranti;
- i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato.

Ad integrazione dell'art. "Persone non considerate Terzi" della presente sezione, si precisa che gli utenti dell'impianto sportivo **non sono considerati terzi tra loro.**

Disciplina specifica valida per il Maneggio

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, **l'Assicurazione non comprende:**

- la responsabilità civile personale degli istruttori sportivi;
- i danni derivanti dalla proprietà ed esercizio di tribune;
- i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, raduni, colonie e campus;
- i danni subiti dai cavalli;
- i danni subiti dalle persone che cavalcano o conducono gli animali nonché da qualsiasi persona che assiste o governa gli stessi;
- i danni derivanti dalle passeggiate fuori maneggio;
- i danni derivanti dalla gestione di ristoranti;
- i danni derivanti dall'esercizio di un centro benessere;
- i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato.

Ad integrazione dell'art. "Persone non considerate Terzi" della presente sezione, si precisa che **gli utenti del maneggio non sono considerati terzi tra loro.**

Disciplina specifica valida per la Gestione di Canali ad uso irriguo ad esclusivo uso agricolo

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, **l'Assicurazione non comprende:**

- i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe;

Condizioni di assicurazione

- i danni agli apparecchi e impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato;
- i danni derivanti dalla gestione di bar annessi all'attività principale nonché la proprietà o uso di macchine automatiche per la distribuzione delle bevande;
- i danni cagionati, da cibi o bevande somministrati o smerciati presso i locali in cui si svolge l'attività assicurata;
- i danni derivanti dallo svolgimento di attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e cani;
- i danni da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi;
- i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato;
- i danni da inquinamento sia accidentale che non accidentale.

Relativamente ai danni da tracimazione, **la garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Disciplina specifica valida per l'attività di Contoterzista agricolo

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, **l'Assicurazione non comprende:**

- i danni da inquinamento sia accidentale che non accidentale;
- i danni a condutture ed impianti sotterranei, subacquei ed aerei;
- i danni derivanti dalla gestione di bar annessi all'attività principale nonché la proprietà o uso di macchine automatiche per la distribuzione delle bevande;
- i danni cagionati, da cibi o bevande somministrati o smerciati presso i locali in cui si svolge l'attività assicurata;
- i danni derivanti dallo svolgimento di attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e cani;
- i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato.

Disciplina specifica valida per Cinematografo, Teatro, Night club, Discoteca, Sale da ballo, Sala giochi, Sala da biliardo

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, **l'Assicurazione non comprende:**

- i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato;
- i danni derivanti dalla gestione di ristoranti,
- i danni derivanti dalla gestione di autorimesse e parcheggi.

Ad integrazione dell'art. "Persone non considerate Terzi" della presente sezione, si precisa che i musicisti, gli artisti e gli orchestrali **non sono considerati terzi.**

Disciplina specifica valida per Colonia, Collegio, Convitto, Centro Estivo, Kinderheim, Baby parking e Ludoteca

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione comprende la responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro, sempre che in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle vigenti normative.

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla gestione di attività di refezione.

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, **l'Assicurazione non comprende:**

- la responsabilità civile personale degli istruttori sportivi;
- la responsabilità civile personale degli assistenti bagnanti.

Si precisa che gli utenti sono considerati terzi tra di loro, **a condizione che dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, di cui all'art. 583 del Codice Penale.**

Disciplina specifica valida per Attività di Studio e Ufficio

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, **l'Assicurazione non comprende:**

- i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, raduni, colonie e campus;
- i danni derivanti da responsabilità avente natura professionale.

Disciplina specifica valida per lo Stabilimento balneare

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurazione è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'esercizio di imbarcazioni unicamente utilizzate per operazioni di salvataggio.

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, **l'Assicurazione non comprende:**

- la responsabilità civile personale degli istruttori sportivi;
- la responsabilità civile personale degli assistenti bagnanti;
- i danni derivanti dalla gestione di impianti sportivi quali piscine palestre, campi sportivi;
- i danni derivanti dalla gestione di ristoranti;
- i danni derivanti dalla gestione di sale da ballo;
- i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato;
- i danni derivanti dall'esercizio di imbarcazioni diverse da quelle di salvataggio;
- i danni derivanti dal noleggio di imbarcazioni a remi e/o pedalò.

Disciplina specifica valida per l'Istituto di vigilanza

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, la garanzia comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco e di cani.

Limitatamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o uso di cani, la garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Disciplina specifica valida per la Parrocchia

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, sono altresì compresi nell'Assicurazione i danni che derivino:

- dall'esercizio del Culto in ogni sua forma e celebrazione liturgica, sia internamente che esternamente ai locali del Culto;
- dalla conduzione e gestione di archivi, uffici parrocchiali, biblioteche e sale parrocchiali per conferenze e riunioni;
- da perdita, distruzione o deterioramento di atti e documenti relativi all'attività propria della Parrocchia. **La garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati in Polizza;**
- dall'esercizio di opere ed attività educative, assistenziali (compresa la raccolta di carta e di Cose usate) e didattiche (oratori, seminari, doposcuola). L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli insegnanti, assistenti, e sorveglianti;
- dall'esercizio di attività sportive o ricreative (gite turistiche, pellegrinaggi, passeggiate, escursioni anche in montagna fino a 3.000 metri compresa la pratica dell'alpinismo senza scalate di rocce e/o accesso ai ghiacciai, sci da neve) svolte sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Assicurato o della persona da lui designata;
- dall'esercizio dell'oratorio, centri giovanili, incluse le attività sportive svolte nei campi, palestre e piscine, compreso l'esercizio degli spogliatoi e servizi, il tutto di proprietà della Parrocchia. E' compresa, inoltre, l'organizzazione di tornei e gare promosse e organizzate dal Parroco;
- dall'esercizio di sagre e feste parrocchiali, compresi i banchi di beneficenza e manifestazioni ricreative/folcloristiche, **esclusi comunque gli spettacoli pirotecnici e l'organizzazione di gare su strade pubbliche;**
- dall'esercizio di case per ferie, colonie, campi scuola, campeggi;
- dall'esercizio di cinema, teatri, ristoranti, mense, tavole calde compresa la somministrazione di cibi e bevande;
- dalla proprietà di animali domestici. Limitatamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà di cani, **la garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, **l'Assicurazione non comprende i danni:**

- subiti dalle persone che cavalcano o conducono gli animali nonché da qualsiasi persona che assiste o governa gli stessi;
- subiti dai cavalli;
- alle strutture, agli arredi pubblici e ai monumenti;
- relativi all'esercizio di musei.

Disciplina specifica valida per l'Organizzatore di eventi con contraenza diversa da Associazione

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, sono altresì compresi nell'Assicurazione i danni che derivino dall'organizzazione di:

- manifestazioni e/o spettacoli ricreativi e culturali;
- manifestazioni sportive a livello dilettantistico amatoriale e/o ricreativo;
- raduni auto/motociclistici, escluse le competizioni e ogni rischio derivante dalla circolazione;

Condizioni di assicurazione

- colonie e campus estivi e non.

E' compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stands, palchi e attrezzature, servizi di biglietteria e vigilanza nonché la relativa committenza qualora i servizi vengano affidati a terzi.

L'assicurazione è inoltre estesa ai danni cagionati da cibi e bevande somministrati o smerciati, anche presso terzi entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'assicurazione, esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto; per i generi alimentari di produzione propria, la garanzia copre i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, **l'Assicurazione non comprende i danni derivanti da:**

- organizzazione di concerti, fatta eccezione di quelli di musica classica;
- organizzazione di sfilate con carri allegorici;
- uso e proprietà di cavalli.

Ad integrazione dell'art. "Persone non considerate Terzi" della presente sezione, si precisa che gli organizzatori, i musicisti, gli artisti e gli orchestrali **non sono considerati terzi**.

Disciplina specifica valida per l'Organismo di Conciliazione

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione di quanto previsto nel Glossario si precisa che:

- per Sinistro deve intendersi la richiesta di risarcimento di danni e/o perdite patrimoniali per i quali è prestata l'Assicurazione;
- per Perdita patrimoniale deve intendersi il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a Cose;
- per Franchigia deve intendersi la parte di danno o di perdita patrimoniale, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico;
- Per Scoperto deve intendersi la parte di danno o di perdita patrimoniale, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, la garanzia è operante anche per i danni:

- causati da fatto dei Prestatori di Lavoro e collaboratori facenti parte dell'Organismo, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato
- derivanti dalla proprietà ed uso di elaboratori elettronici impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti ed a parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Rischi esclusi nell'Assicurazione" della presente sezione;

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, la garanzia è operante anche per le Perdite patrimoniali:

- derivanti da sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso;
- derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. **La presente estensione di garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei singoli componenti l'Organismo di Conciliazione, sempreché in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1917 del Codice Civile, l'Assicurazione ha per oggetto i soli comportamenti colposi per i quali i terzi abbiano presentato, per la prima volta all'Assicurato, una richiesta di Risarcimento durante il periodo di assicurazione, a condizione che il comportamento colposo si sia verificato durante il periodo di efficacia della presente Polizza.

Qualora il comportamento colposo si protragga nel tempo attraverso più atti successivi, si considera quello in cui è stata posta in essere la prima azione colposa. La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato entro 60 giorni dalla cessazione dell'Assicurazione sempreché il comportamento colposo si sia verificato durante il periodo di efficacia della presente Polizza.

Nell'eventualità in cui la presente Polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita o nel periodo precedente, se da essa previsto, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita anche qualora il comportamento colposo si sia verificato nei due anni antecedenti l'inizio del periodo assicurativo oggetto della presente Polizza.

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, **l'Assicurazione non comprende:**

- le richieste di risarcimento determinate da infedeltà dei Prestatori di Lavoro, praticanti e collaboratori o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita;
- le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato;

Condizioni di assicurazione

- le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- la sottrazione, la perdita, la distruzione o il deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o titoli di credito, salvo quanto previsto nella presente Condizione Speciale;
- l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore, consigliere di amministrazione, sindaco o revisore contabile in società di capitali o enti, revisore dei conti in enti pubblici, curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile;
- l'attività di predisposizione e consulenza in tema di modelli organizzativi ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'inadempimento di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa;
- i difetti e/o errori del software utilizzato per la elaborazione dati realizzato o adattato dall'Assicurato o da società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;
- gli errori o le omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi Premi;
- le richieste di risarcimento occasionate dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti, salvo quanto previsto nella presente Condizione Speciale;
- il furto e danni a Cose altrui derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto nella presente Condizione Speciale;
- le Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nella presente Condizione Speciale.

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato e degli addetti, delle abilitazioni professionali e degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

L'Assicurazione non vale per l'esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni professionali istituite da leggi e/o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.

Limitatamente alle perdite patrimoniali derivanti da sanzioni di natura fiscale, multe e ammende **la garanzia è prestata, entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Limitatamente alle perdite patrimoniali non derivanti da sanzioni di natura fiscale, multe e ammende, **la garanzia è prestata nell'ambito del Massimale e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Disciplina specifica valida per il Centro benessere, spa (escluso l'esercizio di attività sportiva)

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Disciplina specifica valida per Gioielleria, Oreficeria, Banchi Metalli Preziosi, Compro Oro, Laboratori Orafi

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

ST -Stagisti - Tirocinanti

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale degli allievi per danni causati a terzi durante il periodo di stage e/o tirocinio presso enti, **escluso ogni rischio di natura professionale.**

ISP - Responsabilità civile personale degli istruttori sportivi

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale degli istruttori per l'attività svolta per conto della struttura sportiva assicurata e sempreché in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di istruttore sportivo.

TE - Associati /utenti terzi tra di loro per attività sportive

Si precisa che gli Associati/Utenti sono terzi tra di loro **limitatamente alla morte e alle lesioni gravi o gravissime così come disciplinate dall'art. 583 del Codice Penale.**

PNA - Partecipanti non associati

L'Assicurazione è estesa alle persone non associate, che sono ammesse dall'Assicurato a prendere parte all'attività oggetto dell'Assicurazione.

Per queste persone valgono le stesse condizioni stabilite per gli associati.

Condizioni di assicurazione

IMP - Danni ai locali o impianti di terzi

Nel caso in cui la sede in cui viene svolta l'attività indicata nella Scheda di Polizza sia ubicata presso locali e/o impianti di proprietà di terzi, l'Assicurazione copre anche i danni alle Cose che l'Assicurato detenga o possieda, compresi i danni ai locali e/o impianti stessi, alle attrezzature e agli arredi. **La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

DM - Danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante dall'organizzazione di:

- manifestazioni e/o spettacoli ricreativi e culturali;
- manifestazioni sportive a livello dilettantistico amatoriale e/o ricreativo;
- raduni auto/motociclistici, escluse le competizioni e ogni rischio derivante dalla circolazione.

L'assicurazione è estesa all'organizzazione di colonie e campus estivi e non.

E' compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stands, palchi e attrezzature, servizi di biglietteria e vigilanza anche qualora il servizio venga affidato a terzi.

L'assicurazione è inoltre estesa ai danni cagionati da cibi e bevande somministrati o smerciati anche presso terzi, entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'assicurazione, esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto; per i generi alimentari di produzione propria, la garanzia copre i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

Sono esclusi dalla garanzia l'organizzazione di concerti rock, spettacoli pirotecnici e sfilate carnevalesche con carri allegorici; sono altresì esclusi i danni causati e subiti dai cavalli.

Non sono considerati terzi gli organizzatori, gli artisti, i musicisti, gli orchestrali.

La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

DCC - Danni alle Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende, semprechè esista servizio di guardaroba custodito, i danni conseguenti a sottrazione, distruzione e deterioramento delle Cose portate e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784, del Codice Civile, **ferma l'esclusione per i danni alle Cose non consegnate.**

L'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e Cose in essi contenute.

Sono in ogni caso esclusi dall'Assicurazione i danni cagionati da incendio e bruciature di qualsiasi tipo nonché quelli causati da qualsiasi operazione e/o lavorazione.

La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo per ciascun cliente/Associato e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

T - Tribune

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o esercizio di tribune.

TC - Cinematografi e teatri

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di conduttore di un teatro/cinematografo.

La garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di sicurezza e antincendio in vigore alla data di accadimento del Sinistro.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agli strumenti musicali.

Ad integrazione dell'art. "Persone non considerate Terzi" della presente sezione, si precisa che **i musicisti, gli artisti ed orchestrali non sono considerati terzi.**

M - Musei

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di conduttore di un museo.

La garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di sicurezza e antincendio in vigore alla data di accadimento del Sinistro.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle Cose presenti nel museo delle quali l'Assicurato abbia la custodia.

DI - Danni da incendio

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati alle Cose altrui da incendio, esplosione e scoppio delle Cose dell'Assicurato, **ad eccezione** di quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, relativamente al caso in cui l'attività sia svolta presso terzi.

La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

CB - Danni derivanti dalla gestione di un centro benessere

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di un centro benessere composto da sauna, idromassaggio, bagno turco e doccia finlandese.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurazione è operante a condizione che gli utenti siano in possesso di certificato di buona salute nei casi in cui lo stesso è previsto dalla legge.

EIS - Esercizio impianti sportivi

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio e/o proprietà di impianti sportivi.

R - Ristorante

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di un ristorante.

L'Assicurazione vale anche per i danni cagionati da cibi o bevande somministrati o smerciati, entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'Assicurazione, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**. Per i generi alimentari di produzione propria, la garanzia è prestata per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

IMB - Noleggio di imbarcazioni a remi e/o pedalò bagnanti

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di noleggio di imbarcazioni a remi e/o pedalò.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile dei singoli conducenti.

AB - Responsabilità civile personale degli assistenti bagnanti

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale degli assistenti bagnanti per l'attività svolta all'interno della struttura sportiva assicurata e semprechè in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante.

AO - Lesioni ad artisti ed orchestrali

La garanzia si estende ai danni corporali subiti dagli artisti e dagli orchestrali, **limitatamente alla morte e alle lesioni gravi o gravissime così come disciplinate dall'art. 583 del Codice Penale**.

PAR - Parcheggi - Autorimesse

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di parcheggi ed autorimesse, di pertinenza dell'attività assicurata, **ferma restando l'esclusione dei danni di furto**.

RCO - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

E' esclusa dall'Assicurazione RCO la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:

- alle malattie professionali che colpiscano i propri Prestatori di lavoro;
- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- a trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero a produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- a detenzione o impiego di esplosivi.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purchè detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Resta inteso che, ove fosse avanzata una richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL, per quanto liquidato da tale Istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale assicurato per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

In caso di danno che colpisca i Prestatori di lavoro, anche gli eventuali Danni subiti dai congiunti dello stesso in conseguenza del Sinistro saranno **indennizzati nel limite del Massimale previsto per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro**.

MP - Malattie professionali

A parziale deroga delle esclusioni previste nella garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro", l'assicurazione RCO è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL **escluse in ogni caso la silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e da campi elettromagnetici**.

Condizioni di assicurazione

Tale estensione è operante a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di inizio dell'operatività della presente garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi per la prima volta dopo tale data e fino alla data di cessazione dell'Assicurazione o fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Massimale assicurato per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:

- per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

L'assicurazione non vale:

- 1) per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing;
- 5) per i Prestatori di lavoro non assunti a tempo indeterminato.

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle aziende dell'Assicurato; ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri di cui all'art. "Obblighi" della presente sezione, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La garanzia si intende operante purché il Contraente abbia sottoscritto le dichiarazioni rese nel questionario allegato al presente contratto. Tali dichiarazioni saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.

COL - Danni alle coltivazioni

L'Assicurazione si estende ai danni alle coltivazioni ed è prestata **entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

PAS - Danni derivanti dalle passeggiate fuori maneggio

L'Assicurazione si estende ai danni derivanti dalle passeggiate fuori maneggio, anche con attraversamento dei centri abitati.

COND - Danni a condutture ed impianti sotterranei, subacquei ed aerei

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei ed aerei.

La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

INQ 1 - Danni da inquinamento derivante da trattamenti chimici

L'Assicurazione si estende ai danni causati da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo derivante da trattamenti chimici effettuati dall'Assicurato e con uso di sostanze o di tecniche non vietate dalla legge. **La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

INQ 2 - Danni da inquinamento a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture

L'Assicurazione si estende ai danni causati da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo derivante da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. **La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Condizioni di assicurazione

Operatività delle garanzie della Responsabilità Civile

Art. Efficacia dell'Assicurazione

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato degli eventuali requisiti/autorizzazioni richiesti dalla legge e/o dai regolamenti per lo svolgimento dell'attività dichiarata.

Art. Validità territoriale

L'Assicurazione della Responsabilità Civile vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

L'Assicurazione della garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro" vale per il mondo intero.

Art. Corresponsabilità

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza. Detto Massimale, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta, per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.**

Art. Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, **l'Impresa risponde soltanto per la quota di danno di pertinenza dell'Assicurato stesso.**

Art. Calcolo del Premio per le Associazioni

Calcolo del Premio per Associazione culturale e Associazione sportiva

Il Premio viene calcolato sul numero massimo degli Associati indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli Associati.

Per la loro identificazione si farà riferimento alla documentazione ufficiale dell'Associazione - che il Contraente è tenuto ad esibire in qualunque momento l'Impresa ne faccia richiesta - attestante l'iscrizione degli Associati in conformità a quanto previsto dalle leggi e/o regolamenti in materia.

Qualora il numero massimo degli Associati subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.

Qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di Associati, troverà applicazione il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

Calcolo del Premio per Associazione di modellismo

Il Premio viene calcolato sul numero massimo degli Associati indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli Associati.

Per la loro identificazione si farà riferimento alla documentazione ufficiale dell'Associazione - che il Contraente è tenuto ad esibire in qualunque momento l'Impresa ne faccia richiesta - attestante l'iscrizione degli Associati in conformità a quanto previsto dalle leggi e/o regolamenti in materia.

Qualora il numero massimo degli Associati subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.

Qualora il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di Associati, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di Associati risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Calcolo del Premio per Associazione di animazione e ludica

Il Premio viene calcolato sul numero massimo degli Addetti indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli Addetti.

Per la loro identificazione si farà riferimento alla documentazione ufficiale dell'Associazione - che il Contraente è tenuto ad esibire in qualunque momento l'Impresa ne faccia richiesta - in conformità a quanto previsto dalle leggi e/o regolamenti in materia.

Qualora il numero massimo degli Addetti subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.

Qualora il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di Addetti, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di Addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Calcolo del Premio per Associazione che organizza eventi

Il Premio viene calcolato sul numero massimo delle giornate di manifestazione indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto.

Condizioni di assicurazione

Per la loro identificazione si farà riferimento ad un calendario manifestazioni trasmesso all'Impresa contestualmente alla stipulazione della Polizza.

Qualora il Contraente non sia in grado di fornire un calendario manifestazioni, provvederà a comunicare di volta in volta per iscritto all'Impresa la manifestazione e la sua durata, fermo il numero massimo di giornate manifestazione dichiarato al momento della stipulazione del presente contratto.

Qualora il numero massimo delle giornate di manifestazione subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.

Qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di giornate manifestazione, troverà applicazione il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

Calcolo del Premio per Associazione che gestisce case famiglia/alloggi

Il Premio viene calcolato sul numero massimo delle unità abitative destinate a casa famiglia/alloggio indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto.

Qualora il numero massimo delle unità abitative subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.

Qualora il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di unità abitative, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di unità abitative sia superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Calcolo del Premio per Associazione di pubblica assistenza (soggetta alla legge quadro sul volontariato n. 266/1991)

Il Premio viene calcolato sul numero massimo dei volontari indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità dei volontari.

Per la loro identificazione si farà riferimento all'apposito registro - che il Contraente è tenuto ad esibire in qualunque momento l'Impresa ne faccia richiesta - tenuto conformemente a quanto previsto dalla L. n. 266/1991 e relativo D.L. del 14.02.92 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il numero massimo dei volontari subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.

Qualora il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di volontari, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di volontari risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Art. Calcolo del Premio per attività Studio e Ufficio

Il Premio viene calcolato sul numero massimo degli Addetti indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto.

Qualora il numero massimo degli Addetti subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.

Qualora il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di Addetti, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di Addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Art. Calcolo del Premio per Baby parking e Ludoteca

Il Premio viene calcolato sul numero massimo degli insegnanti - intendendosi per tali coloro che sono preposti all'assistenza, vigilanza e all'intrattenimento dei bambini - indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto.

Qualora il numero massimo degli insegnanti subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.

Qualora il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di insegnanti, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di insegnanti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Art. Calcolo del Premio per Colonia, Collegio, Convitto, Centro Estivo, Kinderheim

Il Premio viene calcolato sul numero massimo degli insegnanti - intendendosi per tali coloro che sono preposti all'assistenza, vigilanza e all'intrattenimento dei bambini - e dei bambini indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto.

Qualora il numero massimo degli insegnanti e/o dei bambini subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.

Condizioni di assicurazione

Qualora il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di insegnanti, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di insegnanti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Qualora il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di bambini, troverà applicazione il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. Calcolo del Premio per Maneggio

Il Premio viene calcolato sul numero massimo dei cavalli di proprietà e/o in affidamento e sul numero massimo degli istruttori indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto.

Qualora il massimo numero dei cavalli e degli istruttori subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.

Qualora il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di cavalli e del numero massimo degli istruttori, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di cavalli - risultante dalla documentazione ufficiale tenuta dal Contraente - e degli istruttori risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato..

Art. Calcolo del Premio per Parrocchia

Il Premio viene calcolato sul numero massimo degli abitanti riferibili alla parrocchia indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto.

La fonte di riferimento per la determinazione del numero degli abitanti riferibili alla parrocchia è costituita dall'Archivio dell'Istituto Centrale per il sostentamento del Clero.

Qualora il numero massimo degli abitanti subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta e ferma restando la tempistica di aggiornamento della fonte sopra indicata, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.

Qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo degli abitanti, troverà applicazione il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. Calcolo del Premio Gioielleria, Oreficeria, Banche Metalli Preziosi, Compro Oro, Laboratori Orafi

Il Premio viene calcolato sul numero massimo degli Addetti indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto ad eccezione dell'ipotesi in cui l'elemento preso come base per il calcolo del Premio sia il Fatturato. In tal caso occorrerà fare riferimento alle norme contenute all'articolo "Regolazione del Premio" della presente sezione.

Qualora il numero massimo degli Addetti subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.

Qualora il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di Addetti, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di Addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

(disciplina valida nel caso in cui il parametro di calcolo del Premio sia costituito dal Fatturato)

Art. Regolazione del Premio

Il Premio è calcolato, in tutto o in parte, in base all'ammontare del fatturato, inteso come volume di affari dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili, relativo all'attività dichiarata in Polizza.

Tale Premio viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di assicurazione, quale acconto di Premio in base all'ammontare del fatturato dichiarato all'inizio del Periodo di assicurazione. L'acconto di Premio non può essere inferiore al Premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.
- regolato alla fine di ciascun Periodo di assicurazione in base all'ammontare del fatturato a consuntivo.

A) Comunicazione dei dati variabili e inosservanza dell'obbligo di comunicazione

Entro 90 giorni dal termine del Periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'ammontare del fatturato a consuntivo.

Nel caso in cui il Contraente, nel termine prescritto, non abbia effettuato tale comunicazione, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza di riscontro, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

B) Comunicazione del Premio di regolazione e mancato pagamento

L'Impresa, ricevuta la comunicazione dell'ammontare del fatturato a consuntivo, provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.

Condizioni di assicurazione

Il Premio di regolazione, determinato applicando i tassi di regolazione annuale del Premio indicati nella Scheda di Polizza al fatturato a consuntivo, non può essere inferiore al Premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.

DIFFERENZA ATTIVA

Qualora il Premio di regolazione risulti superiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo deve versare all'Impresa la differenza tra il Premio di regolazione e il Premio anticipato, aumentata delle imposte di legge, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Impresa.

Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del Premio non corrisposto.

DIFFERENZA PASSIVA

Qualora il Premio di regolazione risulti inferiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza passiva), l'Impresa deve restituire al Contraente la differenza tra il Premio anticipato e il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.

C) Fatturato a consuntivo superiore al doppio del fatturato dichiarato all'inizio del Periodo di assicurazione

Se, all'atto della regolazione annuale, l'ammontare del fatturato a consuntivo risultasse superiore al doppio dell'ammontare del fatturato dichiarato all'inizio del Periodo di assicurazione e utilizzato come base per il calcolo del Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio, quest'ultimo, per i successivi Periodi di assicurazione, sarà determinato in base all'ammontare di un fatturato pari al 75% dell'ammontare dell'ultimo fatturato a consuntivo.

D) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari. Nel caso in cui il Contraente non ottemperi a tali obblighi, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

(disciplina valida nel caso in cui il parametro di calcolo del Premio sia costituito dagli Introiti)

Art. Regolazione del Premio

Il Premio è calcolato, in tutto o in parte, in base all'ammontare degli introiti, intesi come volume di affari dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili, relativo all'attività dichiarata in Polizza.

Tale Premio viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di assicurazione, quale acconto di Premio in base all'ammontare degli introiti dichiarato all'inizio del Periodo di assicurazione. L'acconto di Premio non può essere inferiore al Premio minimo indicato nella Scheda di Polizza
- regolato alla fine di ciascun Periodo di assicurazione in base all'ammontare degli introiti a consuntivo.

A) Comunicazione dei dati variabili e inosservanza dell'obbligo di comunicazione

Entro 90 giorni dal termine del Periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'ammontare degli introiti a consuntivo.

Nel caso in cui il Contraente, nel termine prescritto, non abbia effettuato tale comunicazione, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza di riscontro, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

B) Comunicazione del Premio di regolazione e mancato pagamento

L'Impresa, ricevuta la comunicazione dell'ammontare degli introiti a consuntivo, provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.

Il Premio di regolazione, determinato applicando i tassi di regolazione annuale del Premio indicati nella Scheda di Polizza all'ammontare degli introiti a consuntivo, non può essere inferiore al Premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.

DIFFERENZA ATTIVA

Qualora il Premio di regolazione risulti superiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo deve versare all'Impresa la differenza tra il Premio di regolazione e il Premio anticipato, aumentata delle imposte di legge, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Impresa.

Condizioni di assicurazione

Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del Premio non corrisposto.

DIFFERENZA PASSIVA

Qualora il Premio di regolazione risulti inferiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza passiva), l'Impresa deve restituire al Contraente la differenza tra il Premio anticipato e il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.

C) Ammontare degli introiti a consuntivo superiore al doppio dell'ammontare degli introiti dichiarato all'inizio del Periodo di assicurazione

Se, all'atto della regolazione annuale, l'ammontare degli introiti a consuntivo risultasse superiore al doppio dell'ammontare degli introiti dichiarato all'inizio del Periodo di assicurazione e utilizzato come base per il calcolo del Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio, quest'ultimo, per i successivi Periodi di assicurazione, sarà determinato in base ad un ammontare degli introiti pari al 75% dell'ultimo ammontare degli introiti a consuntivo.

D) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

Nel caso in cui il Contraente non ottemperi a tali obblighi, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata..

(disciplina valida nel caso in cui il parametro di calcolo del Premio sia costituito dalle retribuzioni)

Art. Regolazione del Premio

Il Premio è calcolato, in tutto o in parte, in base all'ammontare delle retribuzioni intese come l'ammontare dei compensi lordi corrisposti ai lavoratori iscritti nei libri obbligatori e relative all'Attività dichiarata in Polizza.

Tale Premio viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di assicurazione, quale acconto di Premio in base all'ammontare delle retribuzioni dichiarato all'inizio del Periodo di assicurazione. L'acconto di Premio non può essere inferiore al Premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.
- regolato alla fine di ciascun Periodo di assicurazione in base all'ammontare delle retribuzioni a consuntivo.

A) Comunicazione dei dati variabili e inosservanza dell'obbligo di comunicazione

Entro 90 giorni dal termine del Periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'ammontare delle retribuzioni a consuntivo.

Nel caso in cui il Contraente, nel termine prescritto, non abbia effettuato tale comunicazione, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza di riscontro, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

B) Comunicazione del Premio di regolazione e mancato pagamento

L'Impresa, ricevuta la comunicazione dell'ammontare delle retribuzioni a consuntivo, provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.

Il Premio di regolazione, determinato applicando il tasso di regolazione annuale del Premio indicato nella Scheda di Polizza alle Retribuzioni a consuntivo, non può essere inferiore al Premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.

DIFFERENZA ATTIVA

Qualora il Premio di regolazione risulti superiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo deve versare all'Impresa la differenza tra il Premio di regolazione e il Premio anticipato, aumentata delle imposte di legge, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Impresa.

Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del Premio non corrisposto.

Condizioni di assicurazione

DIFFERENZA PASSIVA

Qualora il Premio di regolazione risulti inferiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza passiva), l'Impresa deve restituire al Contraente la differenza tra il Premio anticipato e il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.

C) Ammontare delle retribuzioni a consuntivo superiore al doppio dell'ammontare delle retribuzioni dichiarato all'inizio del Periodo di assicurazione

Se, all'atto della regolazione annuale, l'ammontare delle Retribuzioni a consuntivo risultasse superiore al doppio dell'ammontare delle Retribuzioni dichiarato all'inizio del Periodo di assicurazione e utilizzato come base per il calcolo del Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio, quest'ultimo, per i successivi Periodi di assicurazione, sarà determinato in base ad un ammontare di Retribuzioni pari al 75% dell'ultimo ammontare delle Retribuzioni a consuntivo.

D) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

Nel caso in cui il Contraente non ottemperi a tali obblighi, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

Norme in caso di Sinistro della Responsabilità Civile

Art. Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando il numero di Polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle Cose coinvolte. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;**
- informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; in tal caso l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa;
- produrre la documentazione ufficiale dell'Associazione attestante il numero e le generalità degli Associati, degli Addetti e dei Volontari nei casi in cui l'Assicurato sia un' Associazione.

Art. Gestione delle vertenze - spese di resistenza

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale e amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L'Impresa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato né delle spese di giustizia penale.

Condizioni di assicurazione

4. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato

Art. Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" nonché nei paragrafi Condizioni Speciali e Garanzie Aggiuntive della presente sezione - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alla responsabilità derivante dalla Proprietà del fabbricato o porzione di esso indicato nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge n. 222/1984 per i danni subiti da terzi.

L'Assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati dai lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati ove si svolge l'attività; inoltre, per la committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei fabbricati ove si svolge l'attività previsti dal D. Lgs. 81/2008 (ed eventuali successive modifiche o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.**

L'Assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà:

- delle antenne radiotelevisive;
- degli impianti solari termici e fotovoltaici;
- degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato esclusi:
 - alberi ad alto fusto;
 - attrezzature sportive e per giochi;
 - strade private;
 - recinzioni in muratura di altezza superiore a metri 1,50.

Art. Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fognature;
- alle Cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- da furto;
- a Cose altrui derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- derivanti dall'esercizio, nel fabbricato o porzione di esso indicato nella Scheda di Polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidità, stillicidio, infiltrazioni e in genere insalubrità dei locali;
- derivanti da attività relative ad impianti o installazione in mare non saldamente assicurati alla riva;
- derivanti da campi elettromagnetici;
- derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- punitivi di qualsiasi natura;
- da rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili;
- derivanti da atti di Terrorismo;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc), ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- ascrivibili in tutto o in parte direttamente o indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto.

Condizioni di assicurazione

Art. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- se l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- le persone che, essendo con l'Assicurato in rapporto di dipendenza, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione.

Art. Fabbricati in condominio

Se l'Assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità civile dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'Assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Condizioni Speciali

Le Condizioni Speciali indicate nel presente paragrafo integrano/derogano le Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile.

Disciplina specifica valida per il Proprietario e Conduttore

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di Proprietario e Conduttore dei locali del fabbricato o porzione di esso indicato nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione di quanto previsto nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla conduzione del fabbricato o porzione di esso indicato nella Scheda di Polizza, **ferma restando l'esclusione** dei danni derivanti dall'esercizio, nel fabbricato stesso o porzione di esso, da parte dell'Assicurato o di terzi, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi.

L'Assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato dalla conduzione:

- delle antenne radiotelevisive;
- degli impianti solari termici e fotovoltaici;
- degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, esclusi:
 - alberi ad alto fusto;
 - attrezzature sportive e per giochi;
 - strade private;
 - recinzioni in muratura di altezza superiore a metri 1,50.

Disciplina specifica valida per il Conduttore non Proprietario

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di Conduttore non Proprietario del fabbricato o porzione di esso indicato nella Scheda di Polizza.

A parziale deroga di quanto previsto nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, l'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità derivante all'Assicurato dalla conduzione del fabbricato o porzione di esso indicato nella Scheda di Polizza, **ferma restando l'esclusione** dei danni derivanti dall'esercizio, nel fabbricato stesso o porzione di esso, da parte dell'Assicurato o di terzi, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi.

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria.

L'Assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato dalla conduzione:

- delle antenne radiotelevisive;
- degli impianti solari termici e fotovoltaici;
- degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, esclusi:
 - alberi ad alto fusto;
 - attrezzature sportive e per giochi;
 - strade private;
 - recinzioni in muratura di altezza superiore a metri 1,50.

Condizioni di assicurazione

Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

DA - Danni da spargimento d'acqua o da rigurgito di fognature

La garanzia comprende i danni a Cose derivanti da spargimenti di acqua o da rigurgito di fogne, purchè conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture. **La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

PA - Parchi, recinzioni e simili

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione di spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato tenuti a parchi e giardini compresi eventuali specchi d'acqua, piscine, fontane e alberi ad alto fusto nonché di attrezzature sportive e per gioco, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a metri 1,50. **La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

SOSP - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La presente garanzia è prestata nell'ambito del Massimale, entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

RCO - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

E' esclusa dall'Assicurazione RCO la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:

- alle malattie professionali che colpiscano i propri Prestatori di lavoro;
- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- a trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero a produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- a detenzione o impiego di esplosivi.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purchè detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Resta inteso che ove fosse avanzata una richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL, per quanto liquidato da tale Istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

In caso di danno che colpisca i Prestatori di lavoro, anche gli eventuali Danni subiti dai congiunti dello stesso in conseguenza del Sinistro saranno indennizzati nel limite del Massimale previsto per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

Operatività delle garanzie di Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato

Art. Caratteristiche del fabbricato

L'Assicurazione è efficace a condizione che il fabbricato o porzione di esso indicato nella Scheda di Polizza sia in buone condizioni di statica e manutenzione.

Art. Validità territoriale

L'Assicurazione della Responsabilità Civile vale per i danni che si verificano nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Condizioni di assicurazione

Art. Corresponsabilità

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza. Detto Massimale, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta, per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.**

Art. Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, **l'Impresa risponde soltanto per la quota di danno di pertinenza dell'Assicurato stesso.**

Norme in caso di Sinistro della Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricato

Art. Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando il numero di Polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle Cose coinvolte. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile;**
- informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; in tal caso l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Art. Gestione delle vertenze - spese di resistenza

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale e amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L'Impresa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato né delle spese di giustizia penale.

Art. Valore del fabbricato ed Assicurazione parziale

Il valore indicato in Scheda di Polizza deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato o porzione di esso (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tenere conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se, al momento del Sinistro, il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% **il valore dichiarato in Polizza dall'Assicurato, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.**

Condizioni di assicurazione

5. SEZIONE INCENDIO

Norme che regolano l'Assicurazione Incendio

(disciplina valida se l'attività assicurata è diversa da quella di "Parrocchia")

Art. Cosa si assicura

L'Impresa assicura le Cose di seguito descritte, anche se di proprietà di terzi, **sempre che la relativa partita sia richiamata nella Scheda di Polizza.**

Fabbricato:

L'intera costruzione edile con le opere di fondazione o interrate e le sue pertinenze, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, compresi gli impianti fissi necessari alla sua conduzione, le opere di finitura, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, fissi, infissi, **ad esclusione** di tutto quanto rientrante nella definizione di Macchinari, attrezzature, arredamento.

Se l'Assicurazione è riferita a singole porzioni di Fabbricato, essa si estende alle relative quote della parti costituenti proprietà comune.

Macchinari, attrezzature, arredamento:

Mobiliario, arredamento, attrezzature, utensili, materiali d'ufficio, impianti, silos e i serbatoi, macchinari, apparecchi, Apparecchiature elettroniche in genere, scorte, dotazioni ed approvvigionamenti, compreso il contenuto nelle pertinenze riferibile ad attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile, il tutto in quanto necessario all'espletamento delle attività indicate nella Scheda di Polizza e svolte presso l'Ubicazione del rischio.

Sono compresi gazebo e tettoie esterne amovibili, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, entro i limiti previsti dall' art. "Tolleranze concernenti le caratteristiche costruttive del Fabbricato" delle Condizioni di operatività della presente sezione.

Si intendono altresì convenzionalmente assicurati all'interno di detta definizione gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà purché con la presente Polizza non sia assicurato il Fabbricato.

Sono esclusi da questa definizione le Merci, i Valori e Preziosi, Cose particolari, beni ed effetti personali dell'assicurato e/o dei suoi dipendenti, fornitori, clienti.

Merchi:

- merci proprie dell'attività dichiarata;
- materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti;
- scorte e materiali di consumo;
- imballaggi e supporti;
- stampati e materiale pubblicitario;
- lubrificanti, carburanti e combustibili;
- scarti e residui di lavorazione.

Merchi diverse:

Sono comprese le Merci diverse da quelle proprie delle attività dichiarate **con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Cose particolari:

- Archivi: archivi in genere, documenti, licenze, registri, disegni, stampati, films e microfilms, pellicole e fotocolor;
- Supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercambiabile (magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Valori e Preziosi:

- carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
- buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
- valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore;
- gioielli, oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, collezioni e raccolte di oggetti preziosi.

Valori e Preziosi rientrano convenzionalmente nella partita Macchinari, attrezzature, arredamento **con i Limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.**

Condizioni di assicurazione

Cose pregiate aventi valore artistico:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte (esclusi i Preziosi);
- collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.

Sono inoltre compresi entro gli eventuali Limiti di Indennizzo previsti nella Scheda di Polizza:

- Merci e/o Macchinari, attrezzature, arredamento posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza - **purché non all'aperto** - in deposito e/o lavorazione, presso esposizioni, fiere o mostre. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. In caso di Sinistro, il valore di dette Cose non viene utilizzato per la determinazione delle Somme Assicurate ai fini dell'applicazione della regola proporzionale stabilita all'art. "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale" della presente sezione;
- Infiammabili, Merci speciali, Esplosivi che si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Macchinari, attrezzature, arredamento **secondo le modalità previste in Polizza.**

Cose non assicurate:

- aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o ad altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione;
- specchi d'acqua, animali, alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere;
- Cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'attività dichiarata nella Scheda di Polizza.

Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

(disciplina valida se l'attività assicurata è quella di "Parrocchia")

Art. Cosa si assicura

L'Impresa assicura le Cose di seguito descritte, anche se di proprietà di terzi, **sempre che la relativa partita sia richiamata nella Scheda di Polizza.**

Fabbricato:

La Chiesa Parrocchiale, nonché i fabbricati costituenti il complesso Parrocchiale, tra loro congiunti e/o separati, costituiti dall'intera costruzione edile con le opere di fondazione o interrato e le sue pertinenze, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti (compreso quello elettrico per il funzionamento automatico delle campane), necessari alla sua conduzione, le opere di finitura, fissi, infissi.

Contenuto della Chiesa Parrocchiale:

mobiliario, arredamento, oggetti e statue non aventi valore artistico, vestiario e suoi accessori, organi, microfoni, altoparlanti e simili, il tutto in quanto necessario all'espletamento delle funzioni sacre.

Sono esclusi da questa definizione i Valori, Preziosi ed Oggetti pregiati.

Contenuto del complesso Parrocchiale:

arredamento domestico e non, Apparecchiature elettroniche in genere, attrezzature varie del complesso parrocchiale (comprese ad esempio sacrestia, oratorio, cinematografo o teatro) e tutte le altre dipendenze, il tutto in quanto necessario alla conduzione del complesso parrocchiale.

Sono esclusi da questa definizione i Valori, Preziosi ed Oggetti pregiati.

Valori, Preziosi ed Oggetti pregiati:

Oggetti per l'esercizio del culto, per ornamento o personali ed in particolare:

- a) carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
- b) buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
- c) valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore;
- d) gioielli, oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, collezioni e raccolte di oggetti preziosi;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte (esclusi i Preziosi);
- f) collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e, in genere, di oggetti non Preziosi;
- g) pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.

Per le Cose di cui ai punti d), e), f), g), salvo diversamente convenuto, è previsto un Limite di Indennizzo per singolo oggetto pari all'importo indicato nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Gli Infiammabili, Merci speciali, Esplosivi, scorte ed approvvigionamenti anche alimentari, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto della Chiesa e/o del Complesso Parrocchiale **secondo le modalità previste in Polizza.**

Cose non assicurate:

- aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o ad altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione;
- specchi d'acqua, animali, alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere;
- Cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'attività dichiarata nella Scheda di Polizza.

Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa indennizza, **nella forma di copertura prescelta**, entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e **ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" nonché nei paragrafi Condizioni Speciali e Garanzie Aggiuntive della presente sezione** - i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- Incendio;
- azione del fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, meteoriti e corpi volanti, loro parti o di Cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- bang sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere, **previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;**
- caduta di ascensori e montacarichi;
- urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulla pubblica via, **previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;**
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli impianti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, **previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;**

L'Impresa indennizza inoltre:

- i danni consequenziali intendendosi per tali i danni materiali, conseguenti agli eventi di cui sopra, causati dalle Cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le Cose assicurate oppure Cose poste nell'ambito di 20 metri da esse;
- i guasti arrecati alle Cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso;
- le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del Sinistro, **esclusi quelli radioattivi** di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro, **fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Nella Somma assicurata alla partita Fabbricato sono compresi gli oneri di concessione edilizia che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del Fabbricato danneggiato, in quanto previsti da leggi e/o regolamenti.

Art. Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Impresa non indennizza i danni:

- causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- causati da esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
- causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- di Furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- causati da Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, Alluvioni, trombe d'aria, uragani, maremoto, mareggiate, frane, valanghe, slavine;
- agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;

Condizioni di assicurazione

- subiti dalle Merci e/o alimentari in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- dovuti a smagnetizzazione, errata registrazione, cancellazione o cestinatura di dati e software in genere sugli stessi memorizzati;
- dovuti a utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati od altre informazioni (anche da/a siti web o simili);
- dovuti a attacco o infezione di virus informatici in genere;
- dovuti a perdita, alterazione o distruzione (totali o parziali) di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e/o di ogni sistema di elaborazione basato su chip o logica integrata.

Condizioni Speciali

Le Condizioni Speciali indicate nel presente paragrafo integrano/derogano le Norme che regolano l'Assicurazione Incendio.

Destinazione del fabbricato (disciplina non valida per Cinematografo, Teatro, Discoteca, Sala da ballo, Night club, Sala da biliardo, Sala giochi, Gestione di Canali ad uso irriguo ad esclusivo uso agricolo, Contoterzista agricolo, Centro benessere, Spa, Stabilimento inattivo, Stabilimento in corso di costruzione ed allestimento, Gioielleria, Oreficeria, Banchi Metalli Preziosi, Compro Oro, Laboratori Orafi, Stabilimento balneare, Stabilimento termale e simili).

Ai fini dell'operatività dell'Assicurazione resta inteso che:

- l'intero fabbricato assicurato o contenente le Cose assicurate è adibito per non meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani (compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto ed inoccupabile) ai seguenti usi:
 - abitazioni civili, uffici, studi professionali,
 - chiese, musei, pinacoteche,
 - alberghi, pensioni, ricoveri,
 - stabilimenti termali, bagni pubblici,
 - ospedali, case di cura,
 - scuole, collegi,
 - biblioteche,
 - caserme,
 - palestre pubbliche e private,
 - fabbricati in corso di costruzione, fabbricati vuoti;
- nel residuo terzo non esistono cinematografi, teatri, discoteche, night-club, sale da biliardo, sale giochi, depositi di infiammabili, depositi di spedizionieri, attività industriali e/o artigianali, depositi commerciali.

Se l'attività assicurata indicata nella Scheda di Polizza è quella di "Parrocchia", l'assicurazione - a parziale deroga di quanto sopra - è operante anche nel caso in cui nel residuo terzo esistano cinematografi e/o teatri.

Disciplina specifica valida per Biblioteche

Ai fini dell'operatività dell'Assicurazione e relativamente alla partita Merci - qualora richiamata - resta inteso che:

- l'Impresa, in caso di Sinistro, non indennizza il Valore intero delle opere danneggiate, ma soltanto il relativo prezzo proporzionale dei volumi o parte di essi distrutti o danneggiati. L'Assicurazione non si estende ai complementi d'opera collocati in un'Ubicazione diversa da quella indicata nella Scheda di Polizza o che fossero da consegnare in dipendenza di impegni in corso;
- l'Impresa non indennizza, per un solo volume, più dell'importo indicato nella Scheda di Polizza;
- i libri e manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante, i cimeli e in genere le Cose aventi speciale valore storico o d'arte non sono compresi nell'Assicurazione.

Disciplina specifica valida per Fabbricati in corso di costruzione/in corso di ristrutturazione compresi i relativi materiali a piè d'opera

Ai fini dell'operatività dell'Assicurazione resta inteso che, in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili, vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di Incendio;
- non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 m³ (dieci metri cubi);
- non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- non sia consentito fumare.

Condizioni di assicurazione

Disciplina specifica valida per Fabbricati vuoti

Ai fini dell'operatività dell'Assicurazione resta inteso che il fabbricato è vuoto ed inoccupato.

Disciplina specifica valida per Stabilimento inattivo

Ai fini dell'operatività dell'Assicurazione resta inteso che lo stabilimento è inattivo. E' data facoltà all'Assicurato di mettere in attività le macchine ogni mese per due giorni, anche non consecutivi, al solo fine della conservazione delle macchine stesse.

Disciplina specifica valida per Stabilimento in costruzione ed allestimento

Ai fini dell'operatività dell'Assicurazione resta inteso che lo stabilimento è in corso di costruzione ed allestimento. Si precisa inoltre che non esistono Merci e che i macchinari possono essere messi in attività esclusivamente per operazioni di prova e collaudo (prove in bianco).

Disciplina specifica valida per Gioielleria, Oreficeria, Banchi Metalli Preziosi, Compro Oro, Laboratori Orafi

A parziale deroga di quanto previsto dall' art. "Cosa si assicura" della presente sezione, si precisa che imballaggi e supporti, stampati e materiale pubblicitario rientrano convenzionalmente nella partita Macchinari, attrezzature, arredamento.

Si precisa inoltre che Valori e Preziosi non sono assicurabili e si intendono pertanto esclusi dalla partita Macchinari, attrezzature, arredamento.

Garanzie Aggiuntive Incendio

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

RT - Ricorso Terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile a sensi di Legge) per danni materiali direttamente causati alle Cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo e da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi, purché tali danni siano conseguenti a Sinistri indennizzabili a termini della presente garanzia, **con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

L'Assicurazione non comprende i danni a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l' Impresa ha la facoltà di assumere la direzione della causa e difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali, si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

RL - Rischio locativo

L'Impresa, **nei casi di responsabilità dell'Assicurato** a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni di cui alla presente Sezione, dei danni materiali e diretti causati da Incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza, ai locali o fabbricati tenuti in locazione dall'Assicurato.

Resta **ferma l'applicazione della Regola proporzionale** di cui all'art. "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale" della presente sezione, **qualora la Somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al Valore allo stato d'uso.**

Quanto alle spese giudiziali, si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'Assicurazione è prestata **fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.**

Condizioni di assicurazione

FE - Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
- a tubi, valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, **fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

AC - Acqua condotta

Ad integrazione di quanto previsto nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di:

- rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato, anche se causata da gelo;
- Traboccamento di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana, anche se causato da accumulo di neve o grandine. Sono comunque esclusi i danni conseguenti a ostruzione dovuta a carenza di manutenzione.

In caso di gelo sono esclusi i danni causati dalla rottura degli impianti suddetti se:

- installati all'aperto, anche interrati;
- l'attività assicurata risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al Sinistro.

L'Impresa non indennizza:

- i danni causati da vetustà, usura, corrosione dei suddetti impianti;
- i danni causati da umidità, stillicidio, Rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- i danni causati da colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- i danni alle Merci poste nei locali interrati e seminterrati;
- i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

L'Assicurazione è prestata **fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

ATM - Eventi atmosferici

A parziale deroga dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da:

- uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e quanto da esso trasportato;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei Fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

L'Impresa non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o Traboccamento di gronde, pluviali e sistemi di scarico con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne, pannelli solari, pannelli termici e fotovoltaici e consimili installazioni esterne;
- cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della quota di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurazione è prestata **fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

ESP - Eventi socio-politici, atti vandalici e Terrorismo

A parziale deroga dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, l'Impresa indennizza:

- i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti e Cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni materiali e diretti causati alle Cose Assicurate (anche a mezzo di ordigni esplosivi) da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti dolosi compresi quelli vandalici, di Terrorismo o di sabotaggio.

L'Impresa non risponde dei danni:

- causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da inondazioni, alluvioni, frane, valanghe, slavine;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere nonché dei danni cagionati dai ladri in occasione di Furto o nel tentativo di commetterlo;
- verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate;
- da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato indicato nella Scheda di Polizza;
- causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- di dispersione liquidi;
- subiti da Cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano le Cose assicurate con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, l'Impresa non indennizzerà i danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della quota di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

L'Assicurazione è prestata **fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

SN - Sovraccarico neve

Ad integrazione di quanto previsto nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate dal crollo totale o parziale di fabbricati, anche aperti ai lati, dovuto a sovraccarico di neve.

L'Impresa non risponde dei danni:

- ai fabbricati non conformi alle norme di legge e a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture e al relativo contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia e al relativo contenuto;
- a strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, costruzioni in legno o plastica e al relativo contenuto;
- a strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, cerate o tessuti trattati e al relativo contenuto;
- a Lastre, Serramenti, insegne, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici, pensiline, tettoie e simili installazioni esterne nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- da valanghe e slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- da gelo, ancorchè conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della quota di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

L'Assicurazione è prestata **fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

Condizioni di assicurazione

SSI - Spese Straordinarie Incendio

A parziale deroga dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività dichiarata, l'Impresa indennizza, le spese straordinarie **documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell'attività stessa.**

La garanzia si intende prestata per il tempo tecnico strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 6 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Nella Somma Assicurata sino alla concorrenza dello specifico sottolimito indicato nella Scheda di Polizza sono comprese le spese - necessariamente ed effettivamente sostenute - anche se mancanti della relativa documentazione.

L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività dichiarata e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- cessazione definitiva dell'attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto **fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.**

PCL - Perdita dei canoni di locazione

A parziale deroga dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, se il Fabbricato assicurato è colpito da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, l'Impresa rifonde all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, **per il tempo necessario al loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento stesso.**

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - in qualità di proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Se, al momento del Sinistro, la Somma assicurata risultasse inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'Indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi dell'art. "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale" della presente sezione.

SDS - Spese di demolizione e sgombero in aumento

L'Impresa risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del Sinistro **esclusi quelli radioattivi** di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro, **sino a concorrenza dell'ulteriore Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza.**

Sono inoltre compresi i rifiuti "pericolosi" di cui al D.Lgs n. 22 del 5/2/97 e successive modifiche ed integrazioni **con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

CA - Cose all'aperto

A deroga di quanto previsto al paragrafo "Cose non assicurate" contenuto nell'art. "Cosa si assicura" della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti a Cose rientranti nelle partite Macchinari, Attrezzature ed Arredamento e/o Merci che siano poste negli spazi di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata:

- sotto tettoie;
- in locali aperti totalmente o parzialmente sui lati;
- totalmente all'aperto

causati da:

- Incendio;
- azione del fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Eventi socio-politici, atti vandalici e Terrorismo, solo qualora nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia aggiuntiva "ESP - Eventi socio-politici, atti vandalici e Terrorismo"; **sono in ogni caso esclusi i danni all'arredamento e mobilio in genere;**
- Eventi atmosferici, solo qualora nella Scheda di Polizza sia richiamata la garanzia aggiuntiva "ATM - Eventi atmosferici"; **sono comunque esclusi i danni all'arredamento e mobilio in genere e alla partita Merci.**

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, **fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

AR - Alimentari refrigerati

A parziale deroga dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli alimentari in refrigerazione causati da:

- mancato od anormale mantenimento della temperatura;

Condizioni di assicurazione

- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

purché conseguenti:

- a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
- a guasti o rotture nell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, **fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

TER - Terremoto

A parziale deroga dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - subiti dalle Cose assicurate per effetto di Terremoto.

L'Impresa non indennizza i danni:

- causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate;
- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della quota di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

L'Assicurazione è prestata **fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

IAL - Inondazione Alluvione

A parziale deroga dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da Inondazione, Alluvione anche se tali eventi sono causati da Terremoto.

L'Impresa non indennizza i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici e tecnici;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione sulle Cose assicurate;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a Cose mobili all'aperto;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Sono inoltre esclusi i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuti ad atti di Terrorismo, salvo che sia operante la garanzia aggiuntiva "ESP - Eventi socio-politici, atti vandalici e Terrorismo".

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della quota di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

L'Assicurazione è prestata **fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

RF - Rigurgito fognature

A parziale deroga di quanto previsto nella garanzia aggiuntiva "AC - Acqua condotta", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua dovuta a Rigurgito di fognatura. **Sono esclusi i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento** quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets.

L'Assicurazione è prestata **fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

SR - Spese di ricerca e ripristino

A parziale deroga di quanto previsto nella garanzia aggiuntiva "AC - Acqua Condotta", limitatamente ai danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua, l'Impresa indennizza le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura di impianti, nonché le relative spese per la demolizione e/o il ripristino.

Sono escluse le spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di impianti installati all'aperto, anche se interrati.

L'Assicurazione è prestata a **Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

Condizioni di assicurazione

LA - Rottura Lastre

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti.

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle stesse con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, **con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.**

Non si rimborsano le rotture derivanti da:

- Eventi atmosferici e Sovraccarico neve;
- atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici;
- operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;
- rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate, nonché le rotture di Lastre che alla data di entrata in vigore del presente contratto, non fossero integre ed esenti da difetti.

Non costituiscono spese rimborsabili le scheggiature e rigature.

L'Assicurazione è prestata **a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

GE - Gelo

A parziale deroga di quanto previsto nella garanzia aggiuntiva "ATM - Eventi Atmosferici", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati dal gelo.

Sono in ogni caso **esclusi** i danni di rottura di tubazioni originati dal gelo nonché i danni da acqua ad essa conseguenti.

L'Assicurazione è prestata **fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

GF - Grandine su Fragili

A parziale deroga e ad integrazione nella garanzia aggiuntiva "ATM - Eventi Atmosferici", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Sono comunque escluse, ancorché indennizzabili per effetto di garanzia prestata dalla presente Polizza, le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica i residui del sinistro.

L'Assicurazione è prestata **fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

AV - Attività varie

A parziale deroga di quanto previsto nel paragrafo "Destinazione del fabbricato" contenuto nelle Condizioni Speciali della presente sezione, il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati in Polizza e le eventuali pertinenze, sono adibiti ad attività varie per più di 1/3 della superficie complessiva dei piani.

SSR - Spese di ricollocamento in aumento

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa le spese sostenute e documentate dal Contraente/Assicurato per rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di Cose mobili assicurate, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni del Fabbricato e/o delle Cose assicurate danneggiati **fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.**

OP - Onorari Periti

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa le spese sostenute e documentate dal Contraente/Assicurato per onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. "Procedura per la valutazione del danno" della presente sezione nonché l' eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, **fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.**

OC - Onorari Consulenti

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa le spese sostenute e documentate dal Contraente/Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle Cose distrutte o danneggiate, **fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.**

Condizioni di assicurazione

Operatività delle garanzie Incendio

Art. Validità territoriale

L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni alle Cose assicurate che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Art. Destinazione dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali pertinenze siano adibiti all'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza e alle attività complementari e sussidiarie strettamente connesse.

Art. Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Su indicazione del Contraente l'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali e relative pertinenze assicurate o contenenti le Cose assicurate, siano o facciano parte di un Fabbricato avente una delle seguenti caratteristiche, come indicato nella Scheda di Polizza:

Caratteristiche costruttive del fabbricato - classe A

- strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizi
- strutture portanti del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare
- manto di copertura del tetto, solai e pareti esterne in materiali incombustibili

Caratteristiche costruttive del fabbricato - classe B

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili
- le strutture portanti del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare
- manto di copertura del tetto, solai e pareti esterne in materiali incombustibili
- nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno

Caratteristiche costruttive del fabbricato - classe C

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili
- le strutture portanti del tetto anche combustibili
- manto di copertura del tetto e pareti esterne in materiali incombustibili
- solai, ove esistano, combustibili.

Art. Tolleranze concernenti le caratteristiche costruttive del Fabbricato

Ai fini della determinazione delle caratteristiche del Fabbricato non hanno influenza:

- le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili;
- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso;
- i materiali combustibili presenti nella copertura e nelle pareti esterne del Fabbricato purchè non eccedenti 1/3 della superficie della copertura e delle pareti esterne singolarmente considerate;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato, calcestruzzo o metallo;
- i materiali combustibili rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili, purchè non usati per strutture portanti;
- i soppalchi comunque costruiti che occupano non più di un quarto della superficie del piano in cui si trovano. Qualora non rispondenti a questa limitazione sono parificati ai solai e sono quindi considerati piani.

L'assenza di pareti esterne o di solai consente di equiparare i fabbricati a quelli con tali elementi in materiali incombustibili.

Relativamente alle caratteristiche di ogni singolo locale del Fabbricato o struttura, non hanno influenza gazebo e tettoie esterne amovibili, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, purchè, presi singolarmente, non superino 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale.

Nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai fabbricati (**sempre purchè non superino 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale**), ed ai Macchinari per esigenze strettamente connesse all'attività dichiarata.

Art. Forma dell'Assicurazione

Le partite di cui alla presente Sezione, ove non diversamente previsto, sono assicurate a Valore intero.

In ogni caso, **salvo quanto diversamente stabilito nell'art. "Determinazione del danno" della presente sezione**, l'Assicurazione è prestata a Valore a nuovo.

Condizioni di assicurazione

Art. Colpa grave e dolo

L'Impresa indennizza i danni alle Cose assicurate causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:

- colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. Buona fede

Limitatamente alle garanzie prestate nella presente sezione, la mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'Indennizzo, né riduzione dello stesso **sempreché tali omissioni o inesattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave. L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

Art. Operatività delle garanzie in fase di trasloco

Qualora la sede in cui viene svolta l'attività dichiarata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo **per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione sia conforme al disposto di cui agli articoli di seguito indicati:**

- Art. "Validità territoriale";
- Art. "Caratteristiche costruttive del Fabbricato";
- Art. "Tolleranze concernenti le caratteristiche costruttive del Fabbricato";
- Art. "Circostanze non influenti".

Art. Caratteristiche del Fabbricato (disciplina valida solo se richiamata la partita Fabbricato nella Scheda di Polizza)

L'Assicurazione è efficace a condizione che il fabbricato indicato nella Scheda di Polizza sia in buone condizioni di statica e manutenzione.

Art. Circostanze non influenti

Disciplina valida per Teatro, Discoteca, Gestione di canali ad uso irriguo ad esclusivo uso agricolo, Contoterzista Agricolo, Centro benessere, Spa, Stabilimento inattivo, Stabilimento in corso di costruzione ed allestimento, Stabilimento balneare, Stabilimento termale e simili, Museo, Pinacoteca, Casa di cura e di riposo, Caserma, Ospedale, Scuola/Ufficio Pubblico, Parrocchia, Ambulatorio e Laboratorio scientifico e di analisi.

Limitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Incendio è tollerata, e quindi, può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza:

- l'esistenza di **non oltre 50 kg di Infiammabili**, intendendosi ininfluenti agli effetti della tolleranza gli infiammabili:
 - ad uso esclusivo di pulizia e manutenzione;
 - ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento del fabbricato;
 - esistenti in serbatoi completamente interrati;
 - posti in serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.
- l'esistenza di **non oltre il quantitativo di 50 kg di Merci speciali** che si intendono automaticamente assicurati alla partita Merci, non considerando Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;
- l'esistenza di **non oltre 1 Kg di Esplosivi**;
- l'esistenza di macchine mordenti per la lavorazione del legno di potenza non superiore a 0,5 kw; intendendosi per macchine mordenti le macchine operatrici i cui residui di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere;
- l'esistenza di dipendenze quali uffici, abitazioni, servizi sociali, aziendali, rimesse;
- l'esistenza di reparti complementari ed accessori di:
 - officine di manutenzione veicoli e di lavorazioni varie;
 - pese, laboratori di ricerca, prove, controllo, collaudo;
 - centro elaborazione dati;
 - confezionamento e imballaggio;
 - altre lavorazioni in genere;

quando la superficie occupata dagli stessi non supera nell'insieme più di 1/5 della superficie complessiva dei piani di ciascun fabbricato o di più fabbricati comunicanti.

Sono inoltre ammesse le operazioni di:

- di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, esclusa la loro produzione;
- cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Merci.

Condizioni di assicurazione

Disciplina valida per tutti i rischi diversi da quelli sopra indicati

Limitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Incendio è tollerata, e quindi, può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza l'esistenza - in quantitativo illimitato - di Infiammabili:

- ad uso esclusivo di pulizia e manutenzione;
- ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento del fabbricato;
- esistenti in serbatoi completamente interrati;
- posti in serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.

Norme in caso di Sinistro Incendio

Art. Obblighi

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza;
- c) effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino;
- denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).

Art. Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il Sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.**

Art. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti,
- b) fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle due parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Tuttavia, se nella Scheda di Polizza è richiamata la garanzia aggiuntiva "ON - Onorari Periti", l'Impresa rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

Condizioni di assicurazione

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. "Obblighi" della presente sezione;
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare il valore delle Cose illese e colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'art. "Determinazione del danno" della presente sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopra indicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita e fermo quanto previsto dall'art. "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale" della presente sezione, secondo i criteri di seguito riportati:

Fabbricato - Rischio locativo - Macchinari, attrezzature ed arredamento (per attività diverse dalla "Parrocchia")

Fabbricato - Rischio locativo - Contenuto della Chiesa - Contenuto del Complesso Parrocchiale (per l'attività di "Parrocchia")

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso.

Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, **purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;**
- in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e **purché** (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) **l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.** La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.

Fermo quanto previsto dal successivo art. "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", se le somme assicurate nella Scheda di Polizza alle rispettive partite risultano:

- **superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;**
- **inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale Assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
- **uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di indennità diventa nullo.**

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Merci

Si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.**

Cose pregiate aventi valore artistico, Preziosi

Si stima il Valore allo stato d'uso delle Cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non può in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Condizioni di assicurazione

Cose Particolari

- per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data del Sinistro;**
- per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle Cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, **purché non danneggiata dal Sinistro**), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni.**

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non può in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Valori

Si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'art. "Limite massimo di Indennizzo" della presente sezione.

Per i danni relativi ai titoli di credito, **l'Assicurato deve dimostrare** di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. **L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totale o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.**

Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Lastre

Sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle Cose distrutte e quelle necessarie per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, comprese le spese per la rimozione, trasporto e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Art. Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale

Se dalle stime effettuate risulta che il valore delle Cose assicurate **risultante al momento del Sinistro** e determinato secondo i criteri indicati nell'art. "Determinazione del danno" della presente sezione eccede la Somma assicurata alla rispettiva partita, **l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra detta Somma assicurata e il valore risultante al momento del Sinistro.**

Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della regola proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 10%, elevato al 20% se la Polizza risulta indicizzata. **Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

Si precisa che, ai fini della determinazione del valore delle Cose assicurate, non si tiene conto delle Cose:

- poste sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza;
- assicurate a Primo rischio assoluto in deroga all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. Liquidazione del danno senza applicazione della Regola proporzionale

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro l'Assicurato ha diritto di ottenere la liquidazione del danno senza applicazione della Regola proporzionale per le garanzie prestate a Valore intero nella presente sezione **per danni di importo non superiore a Euro 3.000.**

La presente condizione non è operante:

- nel caso di esistenza al momento del Sinistro di polizze stipulate con altre Compagnie sulle medesime Cose assicurate e per i medesimi rischi;
- qualora l'importo complessivo del danno sia superiore a Euro 3.000. **Resta inteso che tale limite è da considerarsi già al netto di eventuali franchigie presenti nella Scheda di Polizza.**

Art. Cose assicurate con altre polizze

Se, al momento del Sinistro, le Cose assicurate risultassero garantite per gli stessi eventi mediante altre polizze, l'Impresa risponde solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle stesse polizze e sino alla concorrenza delle somme assicurate con la presente Polizza.

Tuttavia, a parziale deroga di quanto sopra, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato per le somme che questi sia tenuto a corrispondere a seguito dell'esercizio del diritto di surrogazione (articolo 1916 Codice Civile) nei confronti del Contraente o dell'Assicurato per i danni subiti dalle Cose che siano assicurati con la presente Polizza per gli stessi eventi.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, a dare visione all'Impresa delle altre polizze concernenti le Cose colpite da Sinistro.

In entrambi i casi il danno verrà liquidato secondo le disposizioni tutte di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Art. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. Titorialità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa.**

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto viene applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, **è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate (art. 2742 del Codice Civile).

Art. Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate; ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- i clienti

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. Anticipo dell'Indennizzo

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro e in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 50.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un anticipo.

Il pagamento di tale anticipo viene effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, **sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

L'acconto non può comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di Euro 500.000.

La determinazione dell'acconto deve essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare, per ciascun Sinistro, Indennizzi maggiori delle Somme assicurate, partita per partita.

Condizioni di assicurazione

6. SEZIONE FURTO E RAPINA

Norme che regolano l'Assicurazione Furto e Rapina

(disciplina valida se l'attività assicurata è diversa da quella di "Parrocchia")

Art. Cosa si assicura

L'Impresa assicura le Cose di seguito descritte, anche se di proprietà di terzi, **sempre che la relativa partita sia richiamata nella Scheda di Polizza.**

Ai soli fini della Sezione Furto e Rapina, la partita Contenuto indicata nella Scheda di Polizza deve intendersi come l'insieme di:

- **Merci**
- **Macchinari, attrezzature, arredamento**
- **Cose particolari**

Tutte le Cose assicurate si devono trovare all'interno dei locali dell' Ubicazione, salvo diversamente convenuto.

Merci:

Merci proprie dell'attività dichiarata, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e supporti, stampati e materiale pubblicitario, lubrificanti, carburanti e combustibili, scarti e residui di lavorazione.

Sono altresì comprese le Merci diverse da quelle proprie dell'attività dichiarata **con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Macchinari, attrezzature, arredamento:

Mobiliario, arredamento, Mezzi di custodia (escluso il loro contenuto), attrezzature, utensili, materiali d'ufficio, impianti, macchinari, apparecchi, Apparecchiature elettroniche in genere, scorte, dotazioni ed approvvigionamenti, compreso il contenuto nelle pertinenze riferibile ad attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile, il tutto in quanto necessario all'espletamento dell'attività indicata nella Scheda di Polizza e svolta presso l'Ubicazione del rischio.

Si intendono altresì convenzionalmente assicurati all'interno di detta definizione gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati nei locali del fabbricato in cui si svolge l'attività.

Sono esclusi Merci, Valori, Preziosi, Cose particolari, Cose pregiate aventi valore artistico, beni ed effetti personali dell'assicurato e/o dei suoi dipendenti, fornitori, clienti.

Cose particolari così catalogate:

- Archivi: archivi in genere, documenti, licenze, registri, disegni, stampati, films e microfilms, pellicole e fotocolor;
- Supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercambiabile (magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Cose pregiate aventi valore artistico:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte (esclusi i Preziosi);
- collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.

Valori:

- carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
- buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
- valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

I valori devono essere chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa.

Preziosi:

Gioielli, oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, collezioni e raccolte di oggetti preziosi.

I Preziosi devono essere chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa.

Condizioni di assicurazione

Sono inoltre compresi entro gli eventuali limiti previsti nella Scheda di Polizza:

- Merci e/o Macchinari, attrezzature, arredamento posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza - **purché non all'aperto** - in deposito e/o lavorazione, presso esposizioni, fiere o mostre. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Inoltre, i mezzi di protezione e chiusura dei locali in cui tali Cose si trovano, **devono essere conformi alla "Classe B" prevista nell'art. "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali"**. In caso di mezzi di protezione e chiusura differenti da quelli dichiarati e tali da comportare aggravamento di rischio, l'Impresa corrisponde l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.
- Infiammabili, Merci speciali, Esplosivi che si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto.

Cose non assicurate:

- aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione);
- Cose all'aperto all'interno dell'Ubicazione, anche se protette da semplici tettoie.

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'attività dichiarata nella Scheda di Polizza.

Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

(disciplina valida se l'attività assicurata è quella di "Parrocchia")

Art. Cosa si assicura

L'Impresa assicura le Cose di seguito descritte, anche se di proprietà di terzi, **sempre che la relativa partita sia richiamata nella Scheda di Polizza.**

Tutte le Cose assicurate si devono trovare all'interno dei locali dell' Ubicazione, salvo diversamente convenuto.

Contenuto della Chiesa Parrocchiale

mobilio, arredamento, oggetti e statue non aventi valore artistico, vestiario e suoi accessori, organi, microfoni, altoparlanti e simili, il tutto in quanto necessario all'espletamento delle funzioni sacre.

Sono esclusi da questa definizione i Valori, Preziosi ed Oggetti pregiati.

Contenuto del complesso Parrocchiale:

arredamento domestico e non, Apparecchiature elettroniche in genere, attrezzature varie del complesso parrocchiale (comprese ad esempio sacrestia, oratorio, cinematografo o teatro) e tutte le altre dipendenze, il tutto in quanto necessario alla conduzione del complesso parrocchiale.

Sono esclusi da questa definizione i Valori, Preziosi ed Oggetti pregiati.

Valori e Preziosi:

Oggetti per l'esercizio del culto, per ornamento o personali ed in particolare:

- a) carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
- b) buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
- c) valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore;
- d) gioielli, oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, collezioni e raccolte di oggetti preziosi.

Per le Cose di cui al punto d), salvo diversamente convenuto, è previsto un Limite di Indennizzo per singolo oggetto pari all'importo indicato nella Scheda di Polizza.

Cose Pregiate aventi valore artistico

- a) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte (esclusi i Preziosi);
- b) collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- c) pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi. Per le Cose di cui ai punti a), b), c), salvo diversamente convenuto, è previsto un Limite di Indennizzo per singolo oggetto pari all'importo indicato nella Scheda di Polizza.

Gli Infiammabili, Merci speciali, Esplosivi, scorte ed approvvigionamenti anche alimentari, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto della Chiesa e/o del Complesso Parrocchiale **secondo le modalità previste in Polizza.**

Condizioni di assicurazione

Cose non assicurate:

- aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione);
- Cose all'aperto all'interno dell'Ubicazione, anche se protette da semplici tettoie.

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'attività dichiarata nella Scheda di Polizza.

Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa indennizza, **nella forma di copertura prescelta, entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" nonché nei paragrafi Condizioni Speciali e Garanzie Aggiuntive della presente sezione** - i danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivati da Furto, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti le Cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 1. rottura, scasso;
 2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Per i Valori e Preziosi chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi di custodia come previsto alla lettera a 1). **Se la violazione dovesse avvenire, invece, mediante l'uso fraudolento di chiavi vere, l'Impresa corrisponde l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza, fermo restando che i danni determinati dall'uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte, sono indennizzati limitatamente agli eventi che si verificano tra le ore 24 del giorno di presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo e le ore 24 del secondo giorno feriale successivo.**

Non equivale ad uso di chiavi vere, l'uso di combinazioni numeriche o letterali, anche se fraudolento.

Sono compresi i danni alle Cose assicurate:

- causati da guasti cagionati dai ladri con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;
- causati da atti vandalici, con il Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza;

avvenuti in occasione di Furto o Rapina, consumati o tentati.

L'Assicurazione vale, **fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre**, anche per i furti commessi senza introduzione dell'autore del Furto nei locali contenenti le Cose assicurate e avvenuti nei modi seguenti:

- a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine - purché fisse - e le portevertrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di Addetti all'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione comprende i furti commessi dai Prestatori di Lavoro dell'Assicurato, a condizione che:

- il Prestatore di Lavoro non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti le Cose assicurate, né di quelle dei mezzi di difesa interni e non sia nemmeno incaricato della sorveglianza interna dei locali stessi;
- il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di Lavoro adempie le sue mansioni all'interno dei locali contenenti le Cose assicurate.

L'Assicurazione è estesa alla Rapina avvenuta all'interno dei locali contenenti le Cose assicurate, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a entrare nei locali stessi. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi Addetti vengano costretti a consegnare le Cose assicurate per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone; la consegna delle Cose assicurate all'autore della Rapina deve comunque avvenire all'interno dei locali contenenti le Cose stesse.

L'Assicurazione è estesa, **fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**, ai guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, consumati o tentati ai locali contenenti le Cose assicurate ed ai relativi Infissi e Serramenti installati posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, alle recinzioni dell'Ubicazione ai Mezzi di custodia nonché agli impianti di allarme.

Condizioni di assicurazione

L'Impresa rimborsa inoltre, **fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza:**

- le spese sanitarie, **esclusi i farmaci**, documentate e necessariamente sostenute, per infortunio subito dall'Assicurato, dai suoi familiari o dai suoi Addetti in occasione di Rapina;
- le spese di rifacimento materiale, documentate e necessariamente sostenute, dei documenti d'identità, passaporti e patenti sottratti in conseguenza di Furto o Rapina, semprechè tali spese siano sostenute entro il termine di dodici mesi dal verbale definitivo di perizia o dalla data di liquidazione amichevole.

Art. Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Impresa non indennizza i danni

a) verificatisi in conseguenza di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto ad eccezione di quelli che non sono in relazione con detti eventi;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive ad eccezione di quelli che non sono in relazione con detti eventi;
- Incendio, Esplosione, Scoppio;
- eventi atmosferici in genere;
- eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane, ad eccezione di quelli che non sono in relazione con detti eventi;
- ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo;

nonché avvenuti in occasione di eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio;

b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dai Rappresentanti legali o dai Soci a responsabilità illimitata;

c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera b) od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate ai soggetti di cui alla lettera b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

d) causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro;

e) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle Cose assicurate;

f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai Valori e Preziosi, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;

g) di Furto con destrezza compiuto all'interno dei locali.

Condizioni Speciali

Le Condizioni Speciali indicate nel presente paragrafo integrano/derogano le Norme che regolano l'Assicurazione Incendio

Disciplina specifica valida per il Maneggio

Ai fini dell'operatività dell'Assicurazione resta inteso che relativamente alla partita "Macchinari, attrezzature, arredamento", si intendono escluse le selle e i finimenti.

Garanzie Aggiuntive Furto e Rapina

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

PV - Portavalori

L'Impresa, al di fuori dei locali contenenti le Cose assicurate, indennizza i danni materiali e diretti al denaro, carte valori e Titoli di credito in genere, derivati da:

- Furto avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore;
- Furto con destrezza;
- Scippo;
- Rapina, anche nel caso in cui le Cose assicurate siano state consegnate in seguito a violenza o minaccia.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che:

- tali eventi abbiano colpito l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi Prestatori di Lavoro, durante il trasporto delle Cose al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa;
- in caso di Furto con destrezza, la persona incaricata del trasporto abbia le Cose indosso o a portata di mano.

L'Impresa rimborsa inoltre, **con i Limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:**

- le spese sanitarie, **esclusi i farmaci**, documentate e necessariamente sostenute, per infortunio subito dalla persona incaricata del trasporto in occasione di Rapina o Scippo;
- le spese di rifacimento materiale, documentate e necessariamente sostenute, dei documenti d'identità, passaporti e patenti sottratti in conseguenza degli eventi sopra riportati.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, **fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

GM - Guasti cagionati da ladri in aumento

L'Assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, consumati o tentati ai locali contenenti le Cose assicurate ed ai relativi Infissi e Serramenti installati posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, alle recinzioni dell'Ubicazione ai Mezzi di custodia nonché agli impianti di allarme.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, **fino a concorrenza dell'ulteriore Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.**

SP - Furto e Rapina avvenuti in occasione di Eventi socio-politici

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate derivati da Furto e Rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato.

L'Assicurazione è prestata previa applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

SSF - Spese straordinarie Furto

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, l'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza le spese straordinarie **necessariamente e non inconsideratamente sostenute** per la ripresa e il proseguimento dell'attività e **a condizione che le stesse siano documentate.**

L'Indennizzo è limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle Cose sottratte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle Cose sottratte o danneggiate;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto **fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.**

PR - Prolungamento della mancanza di custodia

A parziale deroga di quanto previsto dall'art "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, la sospensione della garanzia riferita alla mancanza di custodia dei locali decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza, fermo restando che, per Valori e Preziosi in genere, la sospensione della garanzia decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

SO - Sorveglianza armata

L'Assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che i locali contenenti le Cose assicurate sono sorvegliati mediante presenza di servizio di sicurezza e vigilanza durante la chiusura (compresi i sabati e festivi) per la verifica delle regolari chiusure degli accessi e dell'eventuale presenza di personale non autorizzato con rilascio di "biglietti di controllo" o punzonatura di appositi orologi di controllo.

In caso di servizio di vigilanza non effettuato o effettuato con modalità differenti, l'Impresa corrisponde l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

IA - Impianto automatico d'allarme antifurto

Relativamente ai danni di Furto all'interno dei locali, l'Assicurazione è **prestata a condizione che i locali contenenti le Cose assicurate siano protetti da un impianto automatico d'allarme anti Furto** come da certificato di installazione e collaudo in possesso dell'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

L'impianto deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

- centralina autoprotetta;
- sensori volumetrici e/o perimetrali;
- apparato di allarme acustico autoprotetto con almeno una sirena esterna e/o inviatore di messaggi;
- collegamento con linea telefonica commutata ad almeno tre nominativi diversi tra cui almeno uno con le Forze dell'Ordine o di Istituto di Vigilanza privato;
- un registratore di controllo sigillato per la verifica dell'avvenuto inserimento dell'allarme;
- alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive.

L'Assicurato si impegna:

- ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangano incustoditi;
- a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- a presentare, su richiesta dell'Impresa, il certificato di installazione e collaudo.

In caso di caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato o in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, l'Impresa corrisponde l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

FP - Furto avvenuto durante l'orario di apertura della parrocchia

La garanzia si estende anche al Furto avvenuto durante le ore di apertura della Parrocchia ed in qualsiasi modo commesso.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

FES - Furto avvenuto durante l'orario di apertura dell'esercizio

Durante le ore di apertura dell'esercizio la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché nell'esercizio stesso vi sia la costante presenza dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti, di suoi Prestatori di lavoro o di persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.

Se per tutte le Cose assicurate o per parte di esse sono previsti in Polizza dei Mezzi di custodia l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

VAL2 - Valori e Preziosi chiusi in Mezzi di Custodia

L'assicurazione è estesa ai danni di Furto avvenuti secondo le modalità previste all'art. "Oggetto dell'Assicurazione" lettera a 1) della presente sezione e ai danni di Rapina di Valori e Preziosi chiusi all'interno dei Mezzi di custodia indicati nella Scheda di Polizza e situati nell'Ubicazione in cui si svolge l'attività dichiarata.

Relativamente al Furto sono comunque esclusi i danni avvenuti senza effrazione dei Mezzi di custodia stessi.

In caso di difformità delle caratteristiche dei Mezzi di custodia, l'Impresa corrisponde l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

CAF - Cose all'aperto

A deroga di quanto previsto al paragrafo "Cose non assicurate" contenuto nell'art. "Cosa si assicura" della presente sezione, l'Assicurazione è estesa al Furto del Contenuto (**tranne Valori, Preziosi ed Cose pregiate aventi valore artistico**) che sia posto negli spazi di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata:

- sotto tettoie;
- in locali aperti totalmente o parzialmente sui lati;
- totalmente all'aperto, ma comunque entro il perimetro della Ubicazione.

La presente garanzia è operante a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nell'Ubicazione:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva in una delle modalità sopraindicate.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il perimetro dell'Ubicazione sia protetto come di seguito descritto:

- a) inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo;
- oppure:
- b) muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri.

L'altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito.

Le recinzioni devono essere protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture.

Condizioni di assicurazione

In caso di difformità delle caratteristiche delle recinzioni l'Impresa corrisponde l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

Operatività delle garanzie Furto e Rapina

Art. Validità territoriale

L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni alle Cose assicurate che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Art. Destinazione dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali pertinenze siano adibiti all'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza e alle attività complementari e sussidiarie strettamente connesse.

Art. Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali

Relativamente ai danni di Furto all'interno dei locali, l'Assicurazione è prestata a condizione che:

- i locali contenenti le Cose assicurate siano costruiti in muratura od in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia;
- ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura, **come indicato nella Scheda di Polizza:**

Classe A

- Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza Luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza, catenacci o lucchetti di sicurezza, di adeguata robustezza e manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con Luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Classe B

- robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nei Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti le Cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Per tutte le classi:

- qualora in caso di Furto si dovesse riscontrare che l'introduzione dei ladri nei locali è avvenuta attraverso le suddette aperture:
 - forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponde l'Indennizzo anche in presenza di altre aperture con caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali; per la classe B), **lo Scoperto previsto in caso di introduzione attraverso mezzi di protezione e chiusura insufficienti si intende elevato a quanto indicato nella Scheda di Polizza qualora ciò avvenga con la sola rottura di vetro non antisfondamento;**
 - forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra indicate, **l'Impresa corrisponde l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**
- sono esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.

Art. Forma dell'Assicurazione

Per la partita "Contenuto", la garanzia può essere prestata, a scelta del Contraente, in una delle seguenti forme indicate nella Scheda di Polizza:

- a) Valore intero
- b) Primo rischio relativo
- c) Primo rischio assoluto

Per le partite "Valori" e "Preziosi", la garanzia è prestata a Primo rischio assoluto; per la partita "Cose pregiate aventi valore artistico" la garanzia è prestata, a scelta del Contraente, a Valore intero o a Primo rischio assoluto.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurazione è inoltre prestata a Valore a nuovo, **salvo quanto diversamente stabilito nell'art. "Determinazione del danno"** della presente sezione.

Art. Operatività delle garanzie in fase di trasloco

Qualora la sede in cui viene svolta l'attività dichiarata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo **per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione sia conforme al disposto di cui all'art. "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali"** della presente sezione.

Art. Utilizzo di veicoli presenti presso l'Ubicazione

Nel caso in cui, per l'asportazione delle Cose assicurate, gli autori del Furto dovessero utilizzare veicoli che si trovano nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata, **la garanzia è prestata con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Art. Concomitanza di scoperti

Qualora nella Scheda di Polizza per le garanzie prestate nella Sezione Furto e Rapina siano previsti più scoperti, verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relative percentuali, fino ad un massimo indicato nella Scheda di Polizza. L'eventuale Franchigia prevista nella suddetta Scheda rappresenterà il minimo di tale Scoperto.

Art. Caratteristiche dei mezzi di custodia

Qualora sia operante la Garanzia aggiuntiva "VAL2 - Valori e Preziosi chiusi in Mezzi di Custodia" l'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente indicata nella Scheda di Polizza che i mezzi di custodia hanno le caratteristiche di seguito indicate:

Armadio di sicurezza

- Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese.
- Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- Peso minimo: 200 kg.

Armadio corazzato

- Pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm. estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere.
- Movimento di chiusura - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); rifermato da serratura a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- Peso minimo: 300 kg.

Cassaforte di grado A

- Pareti e battente di adeguato spessore. costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con i soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione. ecc.).
- Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- Peso minimo: 200 kg.

Cassaforte di grado B

- Pareti e battente di adeguato spessore, costruiti con strati di materiale rigidamente ancorati fra di loro ed atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anti-cannello almeno su tutta la superficie del battente.

Condizioni di assicurazione

- Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente; sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo.
- Nelle casseforti e due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti.
- Rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
- Peso minimo: 700 kg.

Cassaforte di grado C

- Pareti e battente costituiti da difese specifiche, con accorgimenti difensivi idonei, in grado di resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico.
- Lo spessore delle pareti e del battente non deve essere inferiore a 90 mm., oppure a 50 mm. qualora le difese siano totalmente costituite da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a base di inerti costituiti da granuli di materiale durissimo (ad esempio corindone) annegati in una fusione di materiale metallico omogeneo (ad esempio rame, alluminio, ghisa).
- Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su tutti i lati del battente; sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo; nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e da una serratura a combinazione numerica o letterale con almeno quattro dischi coassiali oppure da due serrature a chiave come sopra.
- I congegni di riferma devono quindi, essere almeno due. Deve essere presente un sistema di bloccaggio dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
- Peso minimo: 700 kg.

Norme in caso di Sinistro Furto e Rapina

Art. Obblighi

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza;
- c) effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino;
- denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;
- dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell'entità del danno.

Art. Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il Sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.**

Condizioni di assicurazione

Art. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti,
- b) fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle due parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. "Obblighi" della presente sezione;
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare il valore delle Cose illese e colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'art. "Determinazione del danno" della presente sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopra indicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita e fermo quanto previsto dall'art. "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale" della presente sezione, secondo i criteri di seguito riportati:

- **Macchinari, attrezzature ed arredamento (per attività diverse dalla "Parrocchia)**
- **Contenuto della Chiesa - Contenuto del Complesso Parrocchiale (per l'attività di "Parrocchia")**

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso.

Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Con riferimento alle Apparecchiature elettroniche, il Valore a nuovo viene riconosciuto soltanto per le Cose acquistate da non più di 12 mesi, riconoscendo negli altri casi il Valore allo stato d'uso. Il periodo dei 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, della Cosa assicurata.

Fermo quanto previsto dal successivo art. "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", se le somme assicurate nella Scheda di Polizza alle rispettive partite risultano:

- superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di indennità diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Condizioni di assicurazione

Merci

Si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.**

Cose pregiate aventi valore artistico, Preziosi

Si stima il Valore allo stato d'uso delle Cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non può in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Cose Particolari

- per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data del Sinistro;**
- per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle Cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, **purché non danneggiata dal Sinistro**), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni.**

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non può in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Valori

Si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'art. "Limite massimo di Indennizzo" della presente sezione.

Per i danni relativi ai titoli di credito, **l'Assicurato deve dimostrare** di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. **L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.**

Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Spese sanitarie in conseguenza di Rapina e Scippo

Si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, **esclusi i farmaci e dedotte le eventuali quote sostenute da altri Enti Assistenziali intervenuti. L'Indennizzo sarà corrisposto solo a cure ultimate e dopo presentazione di cartella clinica o documento rilasciato dal Pronto Soccorso.**

Art. Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale (disciplina valida se l'assicurazione è prestata a Valore intero o a Primo rischio relativo)

Se dalle stime effettuate risulta che il valore delle Cose assicurate risultante al momento del Sinistro è determinato secondo i criteri indicati nell'art. "Determinazione del danno" della presente sezione eccede:

- la Somma assicurata per le garanzie prestate nella forma a Valore intero ed indicata nella Scheda di Polizza;
- il Valore complessivo dichiarato per le garanzie prestate nella forma a Primo rischio relativo ed indicata nella Scheda di Polizza;

L'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra detta Somma assicurata/Valore complessivo e il valore risultante al momento del Sinistro.

Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della regola proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 10%, elevato al 20% se la Polizza risulta indicizzata. **Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

Si precisa che, ai fini della determinazione del valore delle Cose assicurate per la forma a Valore intero, non si tiene conto delle Cose poste sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza.

Art. Riduzione/reintegro delle Somme assicurate

In caso di Sinistro, le Somme assicurate, i relativi Limiti di Indennizzo nonché il valore complessivo dichiarato per le Cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Qualora a seguito del Sinistro una delle parti decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso - al netto delle imposte - della parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso, corrispondente alla Somma assicurata rimasta in essere.

Condizioni di assicurazione

Su richiesta del Contraente e **previo esplicito consenso** dell'Impresa, dette Somme e i relativi limiti possono essere reintegrati. Il Contraente corrisponde il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo assicurativo in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle parti di recedere dal contratto ai sensi dell'art "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni generali di Assicurazione.

Art. Recupero delle Cose assicurate e sottratte

Qualora le Cose assicurate e sottratte vengano recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.**

Si conviene che:

- se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, le Cose assicurate recuperate divengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo;
- se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose assicurate recuperate previa restituzione dell'importo percepito, o di farle vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale tra l'Impresa e l'Assicurato.

Per le Cose assicurate sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo, **l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle Cose assicurate stesse in conseguenza del Sinistro.** L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le Cose assicurate recuperate, **salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare pagando l'Indennizzo dovuto.**

Art. Cose assicurate con altre polizze

Se, al momento del Sinistro, le Cose assicurate risultassero garantite per gli stessi eventi mediante altre polizze, l'Impresa risponde solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle stesse polizze e sino alla concorrenza delle somme assicurate con la presente Polizza.

Tuttavia, a parziale deroga di quanto sopra, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato per le somme che questi sia tenuto a corrispondere a seguito dell'esercizio del diritto di surrogazione (articolo 1916 Codice Civile) nei confronti del Contraente o dell'Assicurato per i danni subiti dalle Cose che siano assicurati con la presente Polizza per gli stessi eventi.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, a dare visione all'Impresa delle altre polizze e concernenti le Cose colpite da Sinistro.

In entrambi i casi il danno verrà liquidato secondo le disposizioni tutte di Polizza.

Art. Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che dolosamente esagera l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate Cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa.**

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto viene applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è **facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate (art. 2742 del Codice Civile).

Condizioni di assicurazione

Art. Anticipo dell'Indennizzo

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro, in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 30.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un anticipo.

Il pagamento di tale anticipo viene effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di Euro 100.000.

La determinazione dell'acconto deve essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare, per ciascun Sinistro, Indennizzi maggiori delle Somme assicurate, partita per partita.

Condizioni di assicurazione

